

Corte di Cassazione

Ricorso
di Dassatti Riccardo

contro

Specht Leopoldo e Ditta Graef & Vienna

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZI NE
RE D'ITALIA

La Corte d'Appello , Sezione di Trento, composta

delli Ill. m^l Signori;

Botto Micca Com. Cesare

Presidente

Cetto, Cav. Uff. Germano

Consigliere

Paltrinieri Cav. Uff. Dino

"

Galassi Cav. Uff. Giuseppe

"

est.

Mondini Cav. Uff. Alessandro

"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili iscritte rispettivamente nel
Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri 78,102
dell'anno 1934 - e abbinata sotto il numero 78/34
R.Gen. proosse con atto di citazione in appello
N.470 Repertorio Uff. giudiziario Cucci Michele
in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto
e N.700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario
in data 14 marzo 1934 XII°.

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIPT di Vienna
in persona del suo presidente signor Karl Graef,
col procuratore e domiciliatario avv. dott. Giuseppe
Stefenelli junior di Trento, Via Roma N.35

per delega in calce alla citazione,
appellante;

c o n t r o

BERTI LUIGI, DALPRA' GALLIANO, HOFER ANDREA, HOWLZL
GIOVANNI col procuratore e domiciliatario avv.
Luigi Balista in Trento, Via S. Trinità 14, per
delega in calce alla citazione, appellanti e appel-
lati

c o n t r o

DASBATTI RICCARDO, domiciliato e residente in Riva
ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'Avv.
Conte Eugenio Cesarini Sforza, quale procuratore
e con l'Avv. Giuseppe Ferrandi per delega in calce
alla citazione, appellato e appellante per inciden-
te,

nonché: contro:

OSLER ELVIRA in DASBATTI, col proc. dom. avv.
Eugenio conte Cesarini Sforza, via S. Pietro 14
in Trento, per delega in calce alla citazione, ap-
pellata.

In punto:

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale
di Rovereto

OGGETTO: Risarcimento danni e convalida sequestro
conservativo. =

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presero le conclusioni quisotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI.

SPECH, GRAEF E STIFT:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione, ed in parziale riforma della sentenza 20 novembre = 30 dicembre 1933 XII del Tribunale di Rovereto:

G i u d i c a r e

Revocarsi il sequestro concesso ad istanza di Dassati Riccardo ~~wawke~~ in odio al signor Specht Leopoldo, e comunque respingersi la domanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridurre in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei signori Berti Dalprà, Hofer, e Hoelzl nonché l'appello indicentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese, funzioni di procuratore, ed onorari di avvocato. =

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale.

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti i signori Berti; Dalprà, Hoelzel, Hoffer dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria nelle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per inter-
da noi
rogatorio e testi i capitoli di prova addotti
nella precedente fase di giudizio e da aversi qui
per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1) Vero che il signor Berti si era fermato il solo il tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi riparare sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficienza ed
assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel
lato destro della strada non ostruiva del tutto la
visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva
vedere il grosso camion proveniente in senso opposto

4) Vero che, quando avvenne l'urto; il grosso
camion incrociante già aveva oltrepassato il camion-
cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il
patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler
Elvira, chiede e conclude perché la Corte Ecce.ma vo-
glia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro;

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in
favore di Dassati Riccardo/

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco-
gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e
condannare i convenuti in solido al pagamento di
L.70.000.= e quanto meno confermare la sentenza
impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio-

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Amettere le prove per testi addotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis sita alla periferia di Riva, avanti un edificio adibito ad abitazione del custode del pubblico macello situato alla destra della strada per chi guarda verso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada, sostava, rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato al macello due vitelli.

Il Berti, scaricate le bestie e dato i freni alla macchina, si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale, alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa. In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio guidato da certo Manfredi Simeone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo, diretta verso Riva. Il primo passò liberamente, ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camioncino, il quale a seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri-

sciare contro il muro della casa, quivi malauguratamente si trovava Dassati Amedeo ragazzo di nove anni figlio del custode del macello Dassati Riccardo, il quale uscito poco prima dalla casa, stava rasentando il muro per portarsi ad un vicino orto.

Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro ebbe la testa schiacciata e morì sull'istante. Per tale fatto l'Arma dei RR CC. sparse denuncia per omicidio colposo contro i conducenti delle due macchine Berti Luigi e Specht Leopoldo.

La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'automobile dello Specht. Furono compiuti doversi atti di istruttoria (visita di località, interrogatorio di imputati, esami di testimoni), ma la sopravvenuta amnistia di cui al R.D. 5 novembre 1932 N. 1403, estinguendo il reato d'omicidio colposo, interruppe il corso dell'azione penale. Allora il Dassati Riccardo con ricorso al presidente del Tribunale di Rovereto, rilevando lo svincolo del sequestro pe-

nale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibilità di conseguire il ristoro dei danni da parte dello Specht e di coloro che in presieguo risultassero proprietari o comproprietari dell'automobile, chiese sequestro conservativo sull'automobile stessa.

Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem-

bre 1932, e con citazione 26 setto mese il Dassati di
convenne lo Spechtavanti il Tribunale ~~di~~ Rovereto
insitando per la sua conferma. Con altra citazione
11-13 febbraio 1933 lo stesso Dassati rilevando che
anche i proprietari degli autoveicoli dovevano ri=
spondere solidamente dei danni derivati dal luttuo=
so evento asserendo che wxwxwxwxwxwx il camion=
cino era di proprietà oltre che del Berti; anche di
Dalprè Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni
tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà
della Ditta Graef e Stift di Vienna, convenne
tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovere=
to chiedendone la condanna solidale al risarcimen=
to dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.=
o in quella diversa che il Tribunale, attese le ri=
sultanze di ~~la~~ causa avrebbe voluto fissare. Con altra
citazione di pari data anche la moglie del Dassa=
ti, Osler Elvira, asserendo che a seguito del tra=
gico evento essa era stata colpita da grave malat=
tia nervosa e da gravi disturbi fisici dei quali
non era ancora guarita e in conseguenza dei quali
aveva già subito un danno di L.10.000.=, con=
venne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale
chiedendone la condanna solidale al pagamento dei
danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare. Le tre cause furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933, Il Dabanti esibì quindi con comparsa 27 novembre 1933 la conferma del sequestro "contro che di ragione". Ne merito sostenne esservi stata colpa da parte di entrambi i conducenti ed insistette nella richiesta dei danni che riferì a tre titoli: 1. danni emergenti costituiti dalle spese già incontrate di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio e che la morte di questi aveva resi inutili. 2. Lucro cessante indipendenza dell'utilità economica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del figlio, ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare. 3. Danni morali.

La signora Osler a sua volta fece presente che i disturbi persistevano e che a causa degli stessi aveva anche dovuto subire l'interruzione di una gravidanza e difficilmente avrebbe potuto condurre a termine una nuova.

Dedusse all'uopo prove per testi e perizia e concluse che la somma chiesta in citazione doveva essere ampliata in quell'altra da stabilirsi a istruttoria e perizia eseguite.

Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del conducente del proprio autoveicolo, cercando di ri-

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dessati. Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno emergente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile. Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Osler Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti.

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria. Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro, e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dessati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio, ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.==; ed ammise le prove per testà offer-
te dall'Oslere, opportunamente modificata in modo
da rispondere alle osservazioni delle controparti,
la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di ci-
tazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopoldo
e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti.
Appellò incidentalmente anche il Dessati, lagnandosi
del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle
spese da lui già incontrate per l'allevamento del
figlio.

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte
e venne quindi la causa chiusa a sentenza.

IN DIRITTO.

Dalla questione del sequestro rileva la
Corte che l'appello su questo punto è stato proposto
(come è detto esplicitamente nella comparsa di
Specht e ditta) dal solo Specht, il quale è infatti
colui che in primo giudizio si era opposto alla con-
valida del sequestro. Basterebbe questo rilievo per
la reiezione dell'appello, in quanto proposto da per-
sona che, non essendo la proprietaria della cosa gra-
vata dal sequestro, non aveva nessun interesse ad
opporci alla convalida ed ad impugnare la sentenza
che la convalida aveva invece accordato. Ma l'appel-

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali.
Appunto perché la ditta Graef e Stift é la proprietaria dell'automobile e come tale tenuta solidamente col conducente Specht al risarcimento dei danni, é legittima la richiesta nei suoi confronti di convalida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla automobile.

Non può eccepirsi che siano state violate le norme che riflettono la proposizione di una domanda in giudizio per essere la domanda di convalida di cui in citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei confronti del solo Specht, dal momento che dopo la riunione delle tre cause, il Bassati con la comparsa 27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro non più soltanto contro lo Specht, ma "contro chi di ragione". Avrebbe potuto il Bassati, una volta venuto a cognizione che proprietaria della automobile era la ditta, provocare l'intervento di questa a sensi dell'art. 203 C.P.C. nella causa di convalida. Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta "per la evidente connessione della materia") di questa causa con le altre, e stabilito quindi tra tutte le parti un solo vincolo processuale, la ditta, senza necessità di provocare l'intervento, era da considerarsi parte anche nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che; con la comparsa 27 novembre 1933 e in armonia con la richiesta di sequestro che era stata fatta per tutelare un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht, ma anche contro coloro che in seguito sarebbero risultati proprietari dell'automobile, era stata estesa anche nei suoi confronti.

Quanto più all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci, ritiene la Corte che a giustificare il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio dei beni da sottoporre ad eventuali esecuzioni, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le ricerche del Dassati. =

Pasando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti, osserva la Corte che lo Specht e Ditta non contestano più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appare evidente a titolo di imperizia dalla circostanza, emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istruttoria penale, che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il passaggio del camion che veniva in direzione opposta, iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spazio lasciato dal camion appena passato non era sufficiente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino. Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa concorrente del Berti. La tesi è giustificata. La Corte infatti ravvisa un elemento di colpa a titolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche dal Tribunale e riflettenti la mancata adozione, in aggiunta alla chiusura dei freni, di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna disposizione di legge impone e che solo l'impossibile previsione dello straordinario evento che si è poi verificato avrebbe consigliato; o l'abbandono momentaneo dell'autoveicolo che è vietato a condizione che siano prese le opportune cautele per prevenire gli incidenti (art. 23 Cap. 4 e 31 Cap. 3 Regolamento stradale), o l'omesso accostamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giustificato motivo fermo il camioncino di quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico deve essere libera e a nessuno é lecito porvi in qualsiasi modo impedimento (art. 22 e 23 Regolamento stradale). Eccezionalmente é concessa per motivi giustificati (art.23) e per ragioni di necessità (art.31) la sosta di veicoli.

Ne consegue che colui che senza giustificati motivi e senza necessità fa sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme. Questo é quanto ha fatto il Berti, che, potendo e dovendo condurre il suo camioncino alle stalle del macello a mezzo della apposta via come é pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle stesse, preferì, evidentemente, per sua comodità scaricare i vitelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle. La durata della sosta é particolare irrelevante, ed é pertanto inutile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, come anche ogni altra prova riflettente le circostanze del fatto le quali non sono oggetto di contestazione. E' pú evidente la connessione di causa e effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che, come risul-

ta, è larga solo sei metri e permette l'incrocio di
e lo due veicoli e non avesse reso in tal modo più
disagevole il passaggio di altri veicoli, anche
l'automobile dello Specht sarebbe liberamente pas=
sata e nulla sarebbe avvenuto.=

La colpa del Berti e quella dello Specht si equi=
valgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli al=
tri proprietari delle macchine per l'art.122 Re=
golamento stradale) sono tenuti solidamente (art.
1156 Cod. civ.) al risarcimento dei danni da essi
cagionati.=

E venendo all'esame della isura del risarcimento
nei confronti del Dassati, anche la Corte ritiene
che non siano dovuti i danni in dipendenza delle
spese di allevamento. Queste infatti non si sono
verificate in causa dell'evento, ma erano già sta=
te incontrate in obbedienza ad un obbligo naturale
e civile incombente ai genitori. Ad es. e quindi
non é applicabile il concetto di danno che implica
una ingiusta diminuzione di patrimonio.= Il Das=
sati fa presente, a conforto della sua domanda, la
considerazione, che , a seguito della prematura mor=
te del figlio, le spese già fatte si sarebbero re=
se inutili. Ma il concetto di inutilità non ri =
sponde alle verità delle cose perché, come si espri=

ne una sentenza della suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione, ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita ed accresce la sua educazione. "Comunque la sopravvenuta invalidità non potrebbe avere l'efficacia di fare attribuire retroattivamente carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nelle spese non sia dovuto alcun indennizzo negato a titolo di lucro cessante in ragione del probito che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro. E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità, come conseguenza del delitto o quasi delitto, del danno futuro "del cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle possibilità in relazione al corso ordinario degli eventi". =

Ma quando, come nella specie, si tratta di un ragaz-

so ad una nozione destinato, nell'intenzione del padre ad essere avviato a una libera professione, a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe reso proficua, e quando si riflette che normalmente da una famiglia agiata quale il Bassati assumeva essere lo zio si procurava di dare una professione ai figli non già nel atteggiamento per i genitori di un proprio vantaggio; se per altri ai figli la possibilità di provvedere a se stessi e di far parte di famiglia, si deve concludere che l'utilità economica che il Bassati poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare era così lontana, incerta e anzi poco probabile da non poter essere ragionevolmente valutata quale motivo di danno.

Non invece indubbiamente dovuti, in applicazione dell'art. 198 Cc. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Speant e il Terzi ebbero a commettere a titolo, come si disse, di imperizia il primo, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali. Non importa che la sopravvenuta amnesia abbia impedita la piena ragione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice civile di accertare egli stesso, al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art. 135 e seguenti Cod. Pen., la sussistenza di una penale responsabilità. Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica applicazione. Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente presiedere che criteri discrezionali.»

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio, ma appunto perciò il riconoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, è tenuto anche conto della presumibile capacità di pagamento degli obbligati, stimate equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.»

Intanto ai danni reclamati dalla signora Geler la sentenza del Tribunale, che, facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti, ha ammesso prove e formulate parziali in termini tali da permettere la dicesi ragione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Geler furono la conseguenza del tragico avvenimento, e contro la quale non furono d'altronde dedotte degli appellanti specifiche lagnanze, che deve essere confermata

Circa le spese, quelle sostenute nel presente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste, insieme a quelle della presente, a carico degli appellanti. La pronuncia su tutte le altre spese è rimessa al tribunale al quale la causa viene restituita per il suo corso ulteriore.

P. S. P.

La Corte

Reietta ogni altra istanza, eccezione e deduzione,

In parziale riforma dell'appellata sentenza
Condanna in solido la Speert Leopoldo, la Ditta
Graef e Stift, Serti Luigi, Delprà Gulliano, Hofer
Andrea, e Hoelzl Giovanni e rifondere al Dassati Ric-
cardi i soli danni morali che liquida nella somma
di L. 20.000.-

Si condanna pure in solido e rifondere al
Dassati le spese del presente giudizio che liqui-
da in L. 2440.70 in esse comprese L. 130.- per onora-
ri d'avvocato, e a pagare quella della pre-
sente e sua registrazione.-

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Celer Elvira e su tutte le altre esse al Tribunale di Rovereto. =

Trento, 29 maggio 1934 XII

Fti Botto-Micca, Cetto, Paltrinieri, Galassi estensore, Mondini

Il Cancelliere

Fto Dottx

Pubblicata all'udienza del 19 giugno 1934 XII nel nome di Ledger in assenza delle parti. =

Il Cancelliere

Fto R. Cristanelli

Registrata a Trento il 29 giugno 1934 XII al n°

2370 Atti Giudiziari Vol. 20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

Fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiale giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque apetti di mettere ad esecuzione la presente, al ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti. =

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del signor Avv. Co. Eugenio Cesarini sfiora nell'interesse di Dassati Riccardo in forma esecutiva

Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento

li 1 lug. 1934 Anno XII E.F.

Il Cancelliere

fto Tott (I.S.)

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro addì 2 del mese di luglio in Trento. =

A richiesta dei signori Cassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domiciliati in Trento, Via S. Pietro 19, presso lo studio del loro procuratore avv. Conte Eugenio Casarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario adetto alla Regia Corte di Appello ho notificato copia autentica spedita in forma esecutiva dell'inattesa sentenza ai signori; 1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefanelli junior in Trento, ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliatario. =

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stitt di Vienne nel suo domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefanelli junior ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliatario. =

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

4) al signor Balprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

5) al signor Hofer Andrea nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

Trento, li due luglio 1934 XII

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Tagliani (L.S.)

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZI NE
RE D'ITALIA

La Corte d'Appello , Sezione di Trento, composta
delli Ill.mà Signori;

Botto Micca Com. Cesare	Presidente
Cetto, Cav. Uff. Germano	Consigliere
Paltrinieri Cav. Uff. Dino	"
Galassi Cav. Uff. Giuseppe	" est.
Mondini Cav. Uff. Alessandro	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili iscritte rispettivamente nel
Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri 78,102
dell'anno 1934 - e abbinate sotto il numero 78/34

R.Gen.promosse con atto di citazione in appello

N.470 Repertorio Uff. giudiziario Cucci Michele

in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto

e N.700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario

in data 14 marzo 1934 XII° =

da

SPECHT LEOPOLDO, DIETZ GRAEF e STIFT di Vienna

in persona del suo presidente signor Karl Graef,

col procuratore e domiciliatario avv.dott.Giusep-

pe Stefanelli junior di Trento, Via Roma N.35

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale.

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti i signori Berti; Dalprà, Hoelzel, Hoffer dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria nelle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per inter-
da noi
rogatorio e testi i capitoli di prova dedotti
nella precedente fase di giudizio e da aversi qui
per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1) Vero che il signor Berti si era fermato il solo il tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi a ripartire per ~~xxxxxx~~ sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

- camioncino del Berti erano in perfetta efficienza ed
assai potenti;
- 3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel
lato destro della strada non ostruiva del tutto la
visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva
vedere il grosso camion proveniente in senso opposto
- 4) Vero che, quando avvenne l'urto; il grosso
camion incrociante già aveva oltrepassato il camion-
cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il
patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler
Elvira, chiede e conclude perché la Corte Ecc.ma vo-
glia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro;

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in
favore di Dassati Riccardo/

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco-
gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e
condannare i convenuti in solido al pagamento di
L.70.000.= e quanto meno confermare la sentenza
impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio-

bre 1932, e con citazione 26 setto mese il Dassati
di
convenne lo Spechtavanti il Tribunale ~~di~~ Rovereto
insitando per la sua conferma. Con altra citazione
11-13 febbraio 1933 lo stesso Bassati rilevando che
anche i proprietari degli autoveicoli dovevano ri-
spondere solidamente dei danni derivati dal luttuo-
so evento asserendo che wxwxwxwxwxwx il camion-
cino era di proprietà oltre che del Berti; anche di
Dalprè Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni
tutti di Biva, e che l'automobile era di proprietà
della Ditta Graef e Stift di Vienna, convenne
tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovere-
to chiedendone la condanna solidale al risarcimen-
to dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.=
o in quella diversa che il Tribunale, attese le ri-
sultanze di ~~la~~ causa avrebbe voluto fissare. Con altra
citazione di pari data anche la moglie del Dassa-
ti, Osler Elvira, asserendo che a seguito del tra-
gico evento essa era stata colpita da grave malat-
tia nervosa e da gravi disturbi fisici dei quali
non era ancora guarita e in conseguenza dei quali
aveva già subito un danno di L.10.000.=, con-
venne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale
chiedendone la condanna solidale al pagamento dei
danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare. Le tre cause furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933, Il Dassati chiese quindi con comparsa 27 novembre 1933 la conferma del sequestro "contro che di ragione". Ne merito sostenne esservi stata colpa da parte di entrambi i conducenti ed insistette nella richiesta dei danni che fiferi a tre titoli: 1. danni emergenti costituiti dalle spese già incontrate di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio e che la morte di questi aveva resi inutili. 2. Lucro cessante indipendenza dell'utilità economica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del figlio, ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare. 3. Danni morali. =

La signora Osler a sua volta fece presente che i disturbi persistevano e che a causa degli stessi aveva anche dovuto subire l'interruzione di una gravidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne a termine una nuova. =

Dedusse all'uopo prove per testi e perizia e concluse che la somma chiesta in citazione doveva essere ampliata in quell'altra da stabilirsi a istruttoria e perizia eseguite. =

Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del conducente del proprio autoveicolo, cercando di ri-

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati. Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno emergente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile. Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Osler Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti.

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria. Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro, e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio, ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.=; ed ammesse le prove per testi offerte dall'Osler; e, opportunamente modificata in modo da rispondere alle osservazioni delle controparti, la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di citazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopoldo e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti. Appello incidentalmente anche il Dassati, lagnandosi del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle spese da lui già incontrate per l'allevamento del figlio.

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte e venne quindi la causa chiusa a sentenza.

IN DIRITTO.

Sulla questione del sequestro rileva la Corte che l'appello su questo punto è stato proposto (come è detto esplicitamente nella comparsa di Specht e ditta) dal solo Specht, il quale è infatti colui che in primo giudizio si era opposto alla convalida del sequestro. Basterebbe questo rilievo per la reiezione dell'appello, in quanto proposto da persona che, non essendo la proprietaria della cosa gravata dal sequestro, non aveva nessun interesse ad opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza che la convalida aveva invece accordato. Ma l'appel-

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali. Appunto perché la ditta Graef e Stift é la proprietaria dell'automobile e come tale tenuta solidamente col conducente Specht al risarcimento dei danni, é legittima la richiesta nei suoi confronti di convalida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla automobile. =

Né può eccepirsi che siano state violate le norme che riflettono la proposizione di una domanda in giudizio per essere la domanda di convalida di cui in citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei confronti del solo Specht, dal momento che dopo la riunione delle tre cause, il Dassati con la comparsa 27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro non più soltanto contro lo Specht, ma "contro chi di ragione". Avrebbe potuto il Dassati, una volta venuto a cognizione che proprietaria della automobile era la ditta, provocare l'intervento di questa a sensi dell'art. 203 C.P.C. nella causa di convalida. Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta "per la evidente connessione della materia") di questa causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tutte le parti un solo vincolo processuale, la ditta, senza necessità di provocarne l'intervento, era da considerarsi parte anche nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che; con la comparsa 27 novembre 1933 e in armonia con la richiesta di sequestro che era stata fatta per tutelare un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht, ma anche contro coloro che in seguito sarebbero risultati proprietari dell'automobile, era stata estesa anche nei suoi confronti.

Quanto più all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci, ritiene la Corte che a giustificare il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio dei beni da sottoporre ad eventuali esecuzione, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le ricerche del Dassati. =

Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti, osserva la Corte che lo Specht e Ditta non contestano più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appare evidente a titolo di imperizia dalla circostanza, emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istruttoria penale, che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il passaggio del camion che veniva in direzione opposta, iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spazio lasciato dal camion appena passato non era sufficiente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino. Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa concorrente del Berti. La tesi è giustificata. La Corte infatti ravvisa un elemento di colpa a titolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche dal Tribunale e riflettenti la mancata adozione, in aggiunta alla chiusura dei freni, di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna disposizione di legge impone e che solo l'impossibile previsione dello straordinario evento che si è poi verificato avrebbe consigliato; o l'abbandono momentaneo dell'autoveicolo che è vietato a condizione che siano prese le opportune cautele per prevenire gli incidenti (art. 23 Cap. 4 e 31 Cap. 3 Regolamento stradale), o l'omesso accostamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giustificato motivo fermo il camioncino di quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico deve essere libera e a nessuno é lecito porvi in qualsiasi modo impedimento (art. 22 e 23 Regolamento stradale). Eccezionalmente é concessa per motivi giustificati (art.23) e per ragioni di necessità (art.31) la sosta di veicoli.

Ne consegue che colui che senza giustificati motivi e senza necessità fa sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme. Questo é quanto ha fatto il Berti, che, potendo e dovendo condurre il suo camioncino alle stalle del macello a mezzo della apposta via come é pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle stesse, preferì, evidentemente, per sua comodità scaricare i vitelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle. La durata della sosta é particolare irrelevante, ed é pertanto inutile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, come anche ogni altra prova riflettente le circostanze del fatto le quali non sono oggetto di contestazione. E' più evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che, come risul-

ta, é larga solo sei metri e permette l'incrocio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagiata il passaggio di altri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente passata e nulla sarebbe avvenuto.=

La colpa del Berti e quella dello Specht si equivalgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli altri proprietari delle macchine per l'art.122 Regolamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.=

E venendo all'esame della misura del risarcimento nei confronti del Dassati, anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento. Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento, ma erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo naturale e civile incombente ai genitori. Ad esse quindi non é applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio.= Il Dassati fa presente, a conforto della sua domanda, la considerazione, che , a seguito della prematura morte del figlio, le spese già fatte si sarebbero rese inutili. Ma il concetto di inutilità non risponde alle verità delle cose perché, come si esprime

me una sentenza della suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione, ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protae la sua vita ed accresce la sua educazione "Comunque la sopravvenuta inutilità non potrebbe avere l'efficacia di ~~fare~~ attribuire retroattivamente carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella spese non sia dovuto alcun indennizzo nemano a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro. E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità, come conseguenza del delitto o quasi delitto, del danno futuro" del cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle possibilità in relazione al corso ordinario degli eventi".=

Ma quando, come nella specie, si tratta di un ragaz-

zo appena novenne destinato, nell'integrazione del padre ad essere avviato a una libera professione, a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe reso profficua, e quando si rifletta che normalmente da una famiglia agiata quale il Dassati assumere essere la sua si procura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa per i genitori di un proprio vantaggio; ma per darli ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia, si deve concludere che l'utilità economica che il Dassati poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare era così lontana, incerta e anzi poco probabile da non poter essere ragionevolmente valutata quale motivo di danno.

Sono invece indubbiamente dovuti, in applicazione dell'art.198 Cp. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a commettere a titolo, come si disse, di imperizia il primo, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali. - Non importa che la sopravvenuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale.

In simili casi deve essere consentito al Giudice civile di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e seguenti Cod.Pen., la sussistenza di una penale responsabilità. Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione. Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente presiedere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio, ma appunto perciò il riconoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, è tenuto anche conto della presumibile capacità di pagamento degli obbligati, stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale, che, facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti, ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler furono la conseguenza del tragico avvenimento, e contro la quale non furono d'altronde dedotte dagli appellanti specifiche lagnanze, ~~che~~ deve essere confermata.

Circa le spese, quelle sostenute nel presente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste, insieme a quelle della presente, a carico degli appellanti. La pronuncia su tutte le altre spese é rimessa al Tribunale al quale la causa viene restituita per il suo corso ulteriore.

P. Q. M.

La Corte

Reietta ogni altra istanza, eccezione e deduzione,

In parziale riforma dell'appellata sentenza

Condanna in solido lo Specht Leopoldo, la Ditta Graef e Stift, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea, e Hoelzl Giovanni e rifondere al Dassati Riccardi i soli danni morali che liquida nella somma di L. 20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presente giudizio che liquida in L.2440.70 in esse comprese L.1800.= per onorari d'avvocato, e a pagare quella della presente e sua registrazione.=

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Osler Elvira e su tutte le altre epse al Tribunale di Rovereto.=

Trento, 29 maggio 1934 XII

Fti Botto-Micca, Cetto, Paltrinieri, Galassi estensore, Mondini

Il Cancelliere

Fto Lotta

Pubblicata all'udienza del 19 giugno 1934 XII nei modi Legges in assenza delle parti.=

Il Cancelliere

fto R. Cristanelli

Registrata a Trento il 29 giugno 1934 XII al N°

2370 Atti Giudiziari Vol.20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiale giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.=

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del signor Avv.Co.Eugenio Cesarini Sfora nell'interesse di Dassati Riccardo in forma esecutiva

Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento
li 1 lug.1934 Anno Xii E.F.

Il Cancelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro addi 2 del mese di luglio in Trento.=

A richiesta dei signori Dassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domiciliati in Trento, Via SKPietro 19, presso lo studio del loro procuratore avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autentica spedita in forma esecutiva dell'inattesa sentenza ai signori; 1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stefanelli junior in Trento, ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliatario.=

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienne nel suo domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefanelli junior ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliatario.=

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del mesesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

Trento, li due luglio 1934 XII

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni (L.S.)

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

La Corte d'Appello , Sezione di Trento, composta
delli Ill. m^a Signori;

Botto Micca Comm. Cesare	Presidente
Cetto, Cav. Uff. Gerasmo	Consigliere
Paltrinieri Cav. Uff. Dino	"
Galassi Cav. Uff. Giuseppe	" est.
Mondini Cav. Uff. Alessandro	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili iscritte rispettivamente nel
Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri 78,102
dell'anno 1934 - e abbinate sotto il numero 78/34
R.Gen.promosse con atto di citazione in appello
N.470 Repertorio Uff. giudiziario Cacci Michele
in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto
e N.700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario
in data 14 marzo 1934 XII°.-

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIFT di Vienna
in persona del suo presidente signor Karl Graef,
col procuratore e domiciliatario avv.dott.Giusep=
pe Stefanelli junior di Trento, Via Roma N.35

per delega in calce alla citazione,
appellante;

c o n t r o

BERTI LUIGI, DALPRA' GALLIANO, HOFER ANDREA, HOELZL
GIOVANNI col procuratore e domiciliatario avv.
Luigi Balista in Trento, Via S. Trinità 14, per
delega in calce alla citazione, appellanti e appel-
lati

c o n t r o

DASSATI RICCARDO, domiciliato e residente in Riva
ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'Avv.
Conte Eugenio Cesarini Sforza, quale procuratore
e con l'Avv. Giuseppe Ferrandi per delega in calce
alla citazione, appellato e appellante per inciden-
te,

nonché: contro:

OSLER ELVIRA in DASSATI, col proc. dom. avv.
Eugenio conte Cesarini Sforza, via S. Pietro 14
in Trento, per delega in calce alla citazione, ap-
pellata.

In punto:

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale
di Rovereto

OGGETTO: Risarcimento danni e convalida sequestro
conservativo. =

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presero le conclusioni quisotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI.

SPECH, GRAEF E STIFT:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione, ed in parziale riforma della sentenza 20 novembre = 30 dicembre 1933 XII del Tribunale di Rovereto:

G i u d i c a r e

Revocarsi il sequestro concesso ad istanza di Dassati in odio Riccardo ~~waww~~ al signor Specht Leopoldo, e comunque respingersi la domanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridurre in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei Signori Berti Dalprà, Hofer, e Hoelzl nonché l'appello indicentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese, funzioni di procuratore, ed onorari di avvocato. =

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale.

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti i signori Berti; Dalprà, Hoelal, Hoffer dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria nelle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova dedotti nella precedente fase di giudizio e da sversarsi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1) Vero che il signor Berti si era fermato il solo il tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi a ripartire per ~~xxxxxx~~ sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficienza ed
assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel
lato destro della strada non ostruiva del tutto la
visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva
vedere il grosso camion proveniente in senso opposto

4) Vero che, quando avvenne l'urto; il grosso
camion incrociante già aveva oltrepassato il camion-
cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il
patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler
Elvira, chiede e conclude perché la Corte Ecc.ma vo-
glia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro;

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in
favore di Dassati Riccardo/

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco-
gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e
condannare i convenuti in solido al pagamento di
L.70.000.= e quanto meno confermare la sentenza
impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio-

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Amettere le prove per testi addotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis sita alla periferia di Ruva, avanti un edificio adibito ad abitazione del custode del pubblico macello situato alla destra della strada per chi guarda verso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada, sostava, rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato al macello due vitelli.

Il Berti, scaricate le bestie e dato i freni alla macchina, si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale, alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa. In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio guidato da certo Manfredi Simeone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo, diretto verso Riva. Il primo passò liberamente, ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camioncino, il quale a seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri-

sciare contro il muro della casa, quivi malauguratamente si trovava Dassati Amedeo ragazzo di nove anni figlio del custode del macello Dassati Riccardo, il quale uscito poco prima dalla casa, stava rasentando il muro per portarsi ad un vicino orto.

Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro ebbe la testa schiacciata e morì sull'istante. Per tale fatto l'Arma dei RR CC. sparse denuncia per omicidio colposo contro i conducenti delle due macchine Berti Luigi e Specht Leopoldo.

La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'automobile dello Specht. Furono compiuti diversi atti di istruttoria (visita di località, interrogatorio di imputati, esami di testimoni), ma la sopravvenuta amnistia di cui al R.D. 5 novembre 1932 N. 1403, estinguendo il reato d'omicidio colposo, interruppe il corso dell'azione penale. Allora il Dassati Riccardo con ricorso al Presidente del Tribunale di Rovereto, rilevando lo svincolo del sequestro pe-

nale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibilità di conseguire il ristoro dei danni da parte dello Specht e di coloro che in presieguo risultassero proprietari o comproprietari dell'automobile, chiese sequestro conservativo sull'automobile stessa.

Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem-

bre 1932, e con citazione 26 setto mese il Dassati
di
convenne lo Spechtavanti il Tribunale ~~di~~ Rovereto
insitando per la sua conferma. Con altra citazione
11-13 febbraio 1933 lo stesso Dassati rilevando che
anche i proprietari degli autoveicoli dovevano ri=
spondere solidamente dei danni derivati dal luttuo=
so evento asserendo che wxwxwxwxwxwx il camion=
cino era di proprietà oltre che del Berti; anche di
Dalprè Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni
tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà
della Ditta Graef e Stift di Vienna, convenne
tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovere=
to chiedendone la condanna solidale al risarcimen=
to dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.=
o in quella diversa che il Tribunale, attese le ri=
sultanze da wxcausa avrebbe voluto fissare. Con altra
citazione di pari data anche la moglie del Dassa=
ti, Osler Elvira, asserendo che a seguito del tra=
gico evento essa era stata colpita da grave malat=
tia nervosa e da gravi disturbi fisici dei quali
non era ancora guarita e in conseguenza dei quali
aveva già subito un danno di L.10.000.=, con=
venne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale
chiedendone la condanna solidale al pagamento dei
danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare. Le tre cause furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933,

Il Dassati chiese quindi con comparsa 27 novembre 1933 la conferma del sequestro "contro che di ragione". Ne merito sostenne esservi stata colpa da parte di entrambi i conducenti ed insistette nella richiesta dei danni che fiserò a tre titoli: 1. danni emergenti costituiti dalle spese già incontrate di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio e che la morte di questi aveva resi inutili. 2. Lucro cessante indipendenza dell'utilità economica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del figlio, ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare. 3. Danni morali. =

La signora Osler a sua volta fece presente che i disturbi persistevano e che a causa degli stessi aveva anche dovuto subire l'interruzione di una gravidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne a termine una nuova. =

Dedusse all'uopo prove per testi e perizia e opinione che la somma chiesta in citazione doveva essere ampliata in quell'altra da stabilirsi a istruttoria e perizia eseguite. =

Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del conducente del proprio autoveicolo, cercando di ri-

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati. Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno emergente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile. Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Osler Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti.

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria. Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro, e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio, ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.=; ed ammise le prove per testà offerte dall'Osler; e, opportunamente modificata in modo da rispondere alle osservazioni delle controparti, la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di citazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopoldo e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti. Appellò incidentalmente anche il Dassati, lagnandosi del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle spese da lui già incontrate per l'allevamento del figlio.

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte e venne quindi la causa chiusa a sentenza.

IN DIRITTO.

Sulla questione del sequestro rileva la Corte che l'appello su questo punto é stato proposto (come é detto esplicitamente nella comparsa di Specht e ditta) dal solo Specht, il quale é infatti colui che in primo giudizio si era opposto alla convalida del sequestro. Basterebbe questo rilievo per la reiezione dell'appello, in quanto proposto da persona che, non essendo la proprietaria della cosa gravata dal sequestro, non aveva nessun interesse ad opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza che la convalida aveva invece accordato. Ma l'appel-

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali. Appunto perché la ditta Graef e Stift, é la proprietaria dell'automobile e come tale tenuta solidam¹ente col conducente Specht al risarcimento dei danni, é legittima la richiesta nei suoi confronti di convalida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla automobile. =

Né può eccepirsi che siano state violate le norme che riflettono la proposizione di una domanda in giudizio per essere la domanda di convalida di cui in citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei confronti del solo Specht, dal momento che dopo la riunione delle tre cause, il Dassati con la comparsa 27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro non più soltanto contro lo Specht, ma "contro chi di ragione". Avrebbe potuto il Dassati, una volta venuto a cognizione che proprietaria della automobile era la ditta, provocare l'intervento di questa a sensi dell'art. 203 C.P.C. nella causa di convalida. Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta "per la evidente connessione della materia") di questa causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tutte le parti un solo vincolo processuale, la ditta, senza necessità di provocarne l'intervento, era da considerarsi parte anche nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che; con la comparsa 27 novembre 1933 e in armonia con la richiesta di sequestro che era stata fatta per tutelare un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht, ma anche contro coloro che in seguito sarebbero risultati proprietari dell'automobile, era stata estesa anche nei suoi confronti.

Quanto più all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci, ritiene la Corte che a giustificare il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio dei beni da sottoporre ad eventuali esecuzioni, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le ricerche del Dassati. =

Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti, osserva la Corte che lo Specht e Ditta non contestano più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appare evidente a titolo di imperizia dalla circostanza, emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istruttoria penale, che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il passaggio del camion che veniva in direzione opposta, iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spazio lasciato dal camion appena passato non era sufficiente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino. Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa concorrente del Berti. La tesi è giustificata. La Corte infatti ravvisa un elemento di colpa a titolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche dal Tribunale e riflettenti la mancata adozione, in aggiunta alla chiusura dei freni, di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna disposizione di legge impone e che solo l'impossibile previsione dello straordinario evento che si è poi verificato avrebbe consigliato; o l'abbandono momentaneo dell'autoveicolo che è vietato a condizione che siano prese le opportune cautele per prevenire gli incidenti (art. 23 Cap. 4 e 31 Cap. 3 Regolamento stradale), o l'omesso accostamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giustificato motivo fermo il camioncino di quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico deve essere libera e a nessuno è lecito porvi in qualsiasi modo impedimento (art. 22 e 23 Regolamento stradale). Eccezionalmente è concessa per motivi giustificati (art. 23) e per ragioni di necessità (art. 31) la sosta di veicoli.

Ne consegue che colui che senza giustificati motivi e senza necessità fa sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme. Questo è quanto ha fatto il Berti, che, potendo e dovendo condurre il suo camioncino alle stalle del macello a mezzo della apposta via come è pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle stesse, preferì, evidentemente, per sua comodità scaricare i vitelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle. La durata della sosta è particolare irrelevante, ed è pertanto inutile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, come anche ogni altra prova riflettente le circostanze del fatto le quali non sono oggetto di contestazione. È più evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che, come risul-

ta, è larga solo sei metri e permette l'incorcio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagiata il passaggio di altri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente passata e nulla sarebbe avvenuto. =

La colpa del Berti e quella dello Specht si equivalgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli altri proprietari delle macchine per l'art. 122 Regolamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati. =

E venendo all'esame della isura del risarcimento nei confronti del Dassati, anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento. Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento, ma erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo naturale e civile incombente ai genitori. Ad esse quindi non è applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio. = Il Dassati fa presente, a conforto della sua domanda, la considerazione, che, a seguito della prematura morte del figlio, le spese già fatte si sarebbero rese inutili. Ma il concetto di inutilità non risponde alle verità delle cose perché, come si esprime

me una sentenza della suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione, ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita ed accresce la sua educazione.

"Comunque la sopravvenuta inutilità non potrebbe avere l'efficacia di ~~fare~~ attribuire retroattivamente carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella spese non sia dovuto alcun indennizzo nemmeno a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro. E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità, come conseguenza del delitto o quasi delitto, del danno futuro del cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle possibilità in relazione al corso ordinario degli eventi".=

Ma quando, come nella specie, si tratta di un ragaz-

zo appena novenne destinato, nell'interazione del padre ad essere avviato a una libera professione, a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe reso profficua, e quando si rifletta che normalmente da una famiglia agiata quale il Dassati assumere essere la sua si procura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa per i genitori di un proprio vantaggio; ma per darli ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia, si deve concludere che l'utilità economica che il Dassati poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare era così lontana, incerta e anzi poco probabile da non poter essere ragionevolmente valutata quale motivo di danno.

Sono invece indubbiamente dovuti, in applicazione dell'art.198 Cp. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a commettere a titolo, come si disse, di imperizia il primo, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali. - Non importa che la sopravvenuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice civile di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e seguenti Cod.Pen., la sussistenza di una penale responsabilità. Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione. Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente presiedere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio, ma appunto perciò il riconoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, è tenuto anche conto della presumibile capacità di pagamento degli obbligati, stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale, che, facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti, ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler furono la conseguenza del tragico avvenimento, e contro la quale non furono d'altronde dedotte dagli appellanti specifiche lagnanze, ~~che~~ deve essere confermata

Circa le spese, quelle sostenute nel presente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste, insieme a quelle della presente, a carico degli appellanti. La pronuncia su tutte le altre spese é rimessa al Tribunale al quale la causa viene restituita per il suo corso ulteriore.

P. Q. M.

La Corte

Reietta ogni altra istanza, eccezione e deduzione,

In parziale riforma dell'appellata sentenza

Condanna in solido lo Specht Leopoldo, la Ditta Graef e Stift, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea, e Hoelzl Giovanni e rifondere al Dassati Riccardi i soli danni morali che liquida nella somma di L. 20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presente giudizio che liquida in L. 2440.70 in esse comprese L. 1800.= per onorari d'avvocato, e a pagare quella della presente e sua registrazione.=

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Oeler Elvira e su tutte le altre epse al Tribunale di Rovereto.=-

Trento, 29 maggio 1934 XII

Fti Botto-Micca, Cetto, Paltrinieri, Galassi esten-
sore, Mondini

Il Cancelliere

Fto Lotta

Pubblicata all'udienza del 19 giugno 1934 XII nei mo-
di Legger in assenza delle parti.=-

Il Cancelliere

fto R. Cristanelli

Registrata a Trento il 29 giugno 1934 XII al N°
2370 Atti Giudiziari Vol.20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiae giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad ese-
cuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi
assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della for-
za pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano
legalmente richiesti.=-

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del signor Avv. Co. Eugenio Cesarini Sfora nell'inte-
resse di Dassati Riccardo in forma esecutiva

Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento

li 1 lug.1934 Anno XII E.F.

Il Cancelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro addì 2 del mese di luglio in Trento.=

A richiesta dei signori Dassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domiciliati in Trento, Via S. Pietro 19, presso lo studio del loro procuratore avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autentica spedita in forma esecutiva dell'instesesa sentenza ai signori; 1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stefanelli junior in Trento, ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliatario.=

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienne nel suo domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefanelli junior ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliatario.=

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

Trento, li due luglio 1934 XII

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni (L.S.)

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III°

N° 78/34 R.Gen.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte d'Appello, Sezione di Trento, composta
degli Ill.oi Signori:

Botto Micca Com. Cesare	Presidente
Cetto CavUff. Germano	Consigliere
Paltrinieri Cav.Uff. Dino	" wxt.
Galassi Cav. Uff. Giuseppe	" est.
Mondini Cav.Uff. Alessandro	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili inscritte rispettivamente nel
Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri: 78,102
dell'anno 1934 - e abbinato sotto il numero 78/34
R.Gen. promosse con atto di citazione in appello
N.470 Repertorio Uff. Giudiziario Cucci Michele
in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto
e N° 700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario
in data 14 marzo 1934 - XII°.-

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIFT di Vienna,
in persona del suo presidente signor Karl Graef,
col procuratore e domiciliatario avv.dott. Giuseppe
Stefenelli junior di Trento, Via Roma N. 35

per delega in calce alla citazione,
appellante;

c o n t r o

DALPRA'

BERTI LUIGI, ~~XXXXXXXXXX~~ GALLIANO, Hoffer ANDREA, HOEHL

GIOVANNI col procuratore e domiciliatario avv.

Luigi Balista in Trento, Via S. Trinità 14, per

delega in calce alla citazione, appellanti e appel-
lati

c o n t r o

DASSATI RIGCARDO, domiciliatario e residente in Riva
ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'Avv.

Conte Eugenio Cesarini Sforza, quale procuratore
e con l'Avv. Giuseppe Ferrandi per delega in calce
alla citazione, appellato e appellante per inci-
dente,

nonché: contro:

OSLER ELVIRA in DASSATI, col proc. e dom. avv.

Eugenio conte Cesarini Sforza, Via S. Pietro 14

in Trento, per delega in calce alla citazione, ap-
pellata

In punto :

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale
di Rovereto

OGGETTO: Risarcimento danni e convalida sequestro
conservativo.

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presero le conclusioni qui sotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI

Specht, Graef e Stift:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, ed in parziale riforma della sentenza 20 Novembre - 30 dicembre 1933

XII del Tribunale di Rovereto:

G i u d i c a r e

Revocare il sequestro concesso ad istanza di Dassati Riccardo in odio al signor Specht Leopoldo, e comunque respingersi la domanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridare in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei Signori Berti, Dalprè, Hoffer, e Hoelzl nonché l'appello incidentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese, funzioni di procuratore ed onorari di avvocato.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla Ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale:

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolto i Signori Berti, Dalprà, Hoefer ^{Hoffer} dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria delle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova da noi dedotti nella precedente fase di giudizio e da aversi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1. Vero che il signor Berti si era fermato il solo tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi per ripartire sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficienza ed
assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel
lato destro della strada, non ostruiva del tutto la
visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva
vedere il grosso camion proveniente in senso opposto;

4) Vero che, quando avvenne l'urto, il grosso
camion incrociante già aveva oltrepassato il camion-
cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI E OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il
patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler
Elvira, chiede e conclude perché la Corte Soc. ma
voglia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro:
Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in
favore di Dassati Riccardo:

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco-
gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e
condannare i convenuti in solido al pagamento di
L.70.000.- o quanto meno confermare la sentenza
impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusione

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Ammettere le prove per testi oddotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis sita alla periferia di Riva avanti un edificio adibito ad abitazione del custode ^{del} pubblico macello situato alla d-stra della strada per chi guardavverso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada, sostava, rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato due vitelli.

Il Berti, scaricate le bestie e dato i freni alla macchina, si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale, alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa. In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio guidato da Certo Manfredi Simeone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo, diretta verso Riva. Il primo passò liberamente, ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camioncino, il quale in seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri-

sciare contro il muro della casa, quivi malauguratamente si trovava Dassati Emedeo ragazzo di nove anni, figlio del custode del macello Dassati Riccardo, il quale, uscito poco prima della casa, stava rasentando il muro per portarsi vicino a un orto. =

Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro ebbe la testa schiacciata e morì sull'istante. Per tale fatto l'Arma dei R.R.CC. sparse denuncia per omicidio colposo contro i conducenti delle due macchine Berti Luigi e Specht Leopoldo.

La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'automobile dello Specht. Furono compiuti diversi atti di istruttoria (visita di località, interrogatorio di imputati, esame testimoni), ma la sopravvenuta amnistia di cui al R.D. 5 novembre 1932 N° 1403, estinguendo il reato d'omicidio colposo, interruppe il corso dell'azione penale. Allora il Dassati Riccardo con ricorso al Presidente del Tribunale di Rovereto, rilevando che lo stincolo del sequestro penale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibilità di conseguire il ristoro dei danni da parte dello Specht "e di coloro che in prosieguo risultassero proprietari o comproprietari dell'automobile", chiese sequestro conservativo sull'automobile stessa. =

Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem=

bre 1932, e con citazione 26 dello stesso mese il Dassati convenne lo Specht, avanti il Tribunale di Rovereto insistendo per la sua conferma. Con altra citazione 11-13 febbraio 1932 lo stesso Dassati rilevando che anche i proprietari degli autoveicoli dovevano rispondere solidamente dei danni derivati dal luttuoso evento e asserendo che ~~wxwxwxxx~~ il camioncino era di proprietà oltre che del Berti, anche di Balprà Gelliano, Hofer Andrea, e Hoelzl Giovanni tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienne, convenne tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovereto chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.= o in quella diversa che il Tribunale, attese le risultanze di causa avrebbe voluto fissare. Con altra citazione di pari data anche la moglie del Dassati, Oeler Elvira, asserendo che a seguito del tragico evento essa era stata colpita da grave malattia nervosa ^{e da gravi disturbi fisici} ~~wxwxwxxxwxxxwxxxwxxxwxxxwxxxwxxx~~ dei quali non era ancora guarita e in conseguenza dei quali aveva già subito un danno di L.10.000.= convenne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale chiedendone la condanna solidale al pagamento dei danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare. Le tre cause furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933. Il Dessati chiese quindi con comparso 27 novembre 1933 la conferma del sequestro "contro chi di ragione". Ne merito sostenne esservi stata colpa da parte di entrambi i conducenti ed insistette nella richiesta dei danni che riferì a tre titoli: 1. danni emergenti costituiti dalle spese già incontrate di mantenimento, educazione e istruzione del figlio e che la morte di questo aveva reso inutili. 2. Lucro cessante indipendentemente dall'utilità economica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del figlio, ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare. 3. Danni morali. =

La signora Osler a sua volta fece presente che i disturbi persistevano e che a causa degli stessi aveva anche dovuto subire l'interruzione di una gravidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne a termine una nuova. =

dedusse all'uopo prove per testi e perizia e concluse che la somma richiesta in citazione doveva essere ampliata in quell'altra da stabilirsi a istruttoria e perizia eseguite. =

Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del conducente del proprio autoveicolo, cercando di ri-

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati. Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno emergente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile. Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Osler Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti.

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria. Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro, e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio, ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.-; ed ammise le proce per testi offerte dall'Osler, e , opportunamente modificata in modo da rispondere alle osservazioni delle controparti, la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di citazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopoldo e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti. Appellò incidentalmente anche il Dassati, lagandosi del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle spese da lui già incontrate per l'allevamento del figlio. =

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte e venne quindi la causa chiusa a sentenza. =

IN DIRITTO

Sulla questione del sequestro rileva la Corte che l'appello su questo punto è stato proposto (come è detto esplicitamente nella comparsa di Specht e ditta) dal solo Spchet, il quale è infatti colui che in primo giudizio si era opposto alla convalida del sequestro. Basterebbe questo rilievo per la reiezione dell'appello, in quanto proposto da persona che, non essendo la proprietaria della cosa gravata del sequestro, non aveva nessun interesse ad opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza che la convalida aveva invece accordato. Ma l'appel-

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali. Appunto perché la ditta Graef e Stift é la proprietaria dell'automobile e come tale tenuta solidamente col conducente Specht al risarcimento dei danni, é legittima la richiesta nei suoi confronti di convalida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla automobile. -

Né può eccepirsi che siano state violate le norme che riflettono la proposizione di una domanda in giudizio per essere la domanda di convalida di cui in citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei confronti del solo Specht, dal momento che dopo la riunione delle tre cause, il Dasseti con la comparsa 27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro non più soltanto contro lo Specht, ma "contro chi di ragione". Avrebbe potuto il Dasseti una volta venuto a cognizione che proprietaria della automobile era la ditta, provocare l'intervento di questa a sensi dell'art. 203 C.P.C. nella causa di convalida. -

Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta "per la evidente connessione della materia") di questa causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tutte le parti un solo vincolo processuale, la ditta, senza necessità di provocarne l'intervento, era da considerarsi parte anché nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che, con la comparsa del 27 novembre 1933 e in armonia con ^{la} richiesta di sequestro che era stata fatta per tutelare un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht, ma anche contro coloro che in seguito sarebbero risultati proprietari dell'automobile, era stata estesa anche nei suoi confronti. =

Quanto poi all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci, ritiene la Corte che a giustificare il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio di beni da sottoporre ad eventuali esecuzioni, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le richieste del Dassati. =

Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti, osserva la Corte che lo Specht e ditta non contestano più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appare evidente a titolo di imperizia dalla circostanza emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istruttoria penale, che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il passaggio del camion che veniva in direzione opposta iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spazio lasciato dal camion appena passato non era sufficiente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino. Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa concorrente del Berti, La tesi è giustificata. La Corte infatti ravvisa un elemento di colpa a titolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche il Tribunale e riflettenti la mancata adozione, in aggiunta alla chiusura dei freni, di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna disposizione di legge impone e che solo l'impossibile previsione dello straordinario evento che si è poi verificato avrebbe consigliato; o l'abbandono momentaneo dell'autoveicolo che non è vietato a condizione che siano prese le opportune cautele per prevenire gli incidenti (art. 23 Cap. 4 e 31 Cap. 3 Regolamento stradale), o l'omesso accostamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giustificato motivo fermo il camioncino in quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico deve essere libera e a nessuno è lecito porvi in qualsiasi modo impedimento (art. 22 e 23 Regolamento stradale). Eccezionalmente è concessa per motivi giustificati (art. 23) e per ragioni di necessità (art. 31) la sosta di veicoli. =

Ne consegue che colui che senza giustificati motivi e senza necessità fa sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme. Questo è quanto ha fatto il Berti, che, potendo e dovendo condurre il suo casioncino alle stalle del macello a mezzo della apposita via che come è pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle annesse, preferì, evidentemente, per sua comodità scaricare i vèttelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle. La durata della sosta è particolare irrilevante, ed è pertanto inutile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, ^{anche} come ogni altra prova riflettente le circostanze del fatto le quali non sono oggetto di contestazione. È poi evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che, come risul-

ta, è larga solo sei metri e permette l'incrocio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagiata il passaggio di altri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente passata e nulla sarebbe avvenuto.»

La colpa del Bertini e quello dello Specht si equivalgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli altri proprietari delle macchine per l'art. 122 Regolamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. Civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.

E venendo all'esame della misura del risarcimento nei confronti del Bassati, anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento. Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento, ma erano già state incontrate in obbedienza a un obbligo naturale e civile incombente ai genitori. Ad esse quindi non è applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio. Il Bassati fa presente, a confronto della sua domanda, la considerazione, che, a seguito della prematura morte del figlio, le spese già fatte si sarebbero rese inutili. Ma il concetto di inutilità non risponde alla verità delle cose perché, come si esprime

me una sentenza della Suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita, ed accresce la sua educazione "Comunque la sopravvenuta inutilità non potrebbe avere l'efficacia di fare attribuire retroattivamente carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella specie non sia dovuto alcun indennizzo nemmeno a titolo di lucro cessante in ragione di profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro. E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità, come conseguenza di delitto o quasi delitto, del danno futuro "dal cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi". =

Ma quando, come nella specie, si tratta di un ragaz=

zo appena novenne, destinato, nell'intenzione del padre ad essere avviato a una libera professione, a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe resa profficua, e quando si riflette che normalmente da una famiglia agiata quale il Dassati assume essere la sua si procura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa per i genitori di un proprio vantaggio ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a se stessi e di farsi una famiglia, si deve concludere che l'utilità economica del Dassati poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella impossibilità di lavorare e guadagnare era così lontana, incerta e anzi poco probabile da non poter essere ragionevolmente valutata quale motivo di danno. Son invece indubbiamente dovuti, in applicazione dell'art. 198 Cp. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a commettere a titolo, come si disse, di imperizia il primo, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali. Non importa che la sopravvenuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice Civile di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e seguenti Cod.Pen., la sussistenza di una penale responsabilità. Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione. Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente prendere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio, ma appunto perciò il riconoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, è tenuto conto anche della presumibile capacità di pagamento degli obbligati, stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale, che, facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti, ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler furono conseguenza del tragico avvenimento, e contro la quale non furono d'altronde dedotte dagli appellanti specifiche lagnanze, deve essere confermato

Circa le spese, quelle sostenute nel presente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste, insieme con quelle della presente, a carico degli appellanti. La pronuncia su tutte le altre spese è rimessa al Tribunale al quale la causa ^{viene} ~~va~~ restituita per il suo corso ulteriore. =

P.Q.M.

La Corte.

Reietta ogni altra istanza, eccezione e deduzione.

In parziale riforma dell'appellata sentenza.

Condanna in solido Specht Leopoldo, la Ditta Graef e Stift, Berti Luifi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni a rifondere a Dassati Riccardo i soli danni morali che liquida nella somma di L.20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presente giudizio che liquida in L.2440.70 in esso comprese L.1800.= per onorari d'avvocato, e a pagare quelle della presente e sua registrazione. =

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Galer Elvira e su tutte le altre spese al Tribunale di Rovereto.-

Trento, 29 maggio 1934 - XII°

Pti Botto-Ricca, Cetto, Paltrinieri, Galassi estensore, Mondini.-

Il Cancelliere

fto Lott

Pubblicata all'udienza 19 giugno 1934-XII° nei modi Legge in assenza delle parti.-

Il Cancelliere

fto. S. Cristanelli

Registrata a Trento il 28 giugno 1943 XII al N°

2730 Atti Giudiziari Vol. 20 Reatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandare a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del sig. Avv. Co. Cesarini Sforza nell'interesse di Dassati Riccardo in forma esecutiva.

Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento

il 1 luglio 1934 Anno XII E.P.

Il Cancelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica.

L'anno millenovecentotrenta uattro addi 2 del mese di luglio in Trento.

A richiesta dei signori Bassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domiciliati in Trento, Via S. Pietro 19, presso lo studio del loro procuratore Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autentica spedita in forma esecutiva dell'antiestessa sentenza ai signori :1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefanelli junior di Trento, ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienna nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stefanelli junior ivi consegnandola a mani del medesimo

domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento, presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

Trento, li due luglio 1934 XII. =

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sessione di Trento

fto Guglielmo Bagioni

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

N° 78/34 R.Gen.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte d'Appello, Sezione di Trento, composta

degli Ill.mi Signori:

Botto Micca Com. Cesare

Presidente

Cetto CavUff. Germano

Consigliere

Paltrinieri Cav.Uff. Dino

" avv.

Galassi Cav. Uff. Giuseppe

" est.

Mondini Cav.Uff. Alessandro

"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili iscritte rispettivamente nel
Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri:78,102
dell'anno 1934 - e abbinato sotto il numero 78/34
R.Gen. promosse con atto di citazione in appello
N.470 Repertorio Uff. Giudiziario Cucci Michele
in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto
e N° 700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario
in data 14 marzo 1934 - XII°.-

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIFT di Vienne,
in persona del suo presidente signor Karl Graef,
col procuratore e domiciliatario avv.dott.Giusep-
se Stefanelli junior di Trento, Via Roma N. 35

per delega in calce alla citazione,
appellante;

c o n t r o

DALPRA'

BERTI LUIGI, ~~wwwwww~~ GALLIANO, Hoffer ANDREA, HORZEL
GIOVANNI col procuratore e domiciliatario avv.

Luigi Balista in Trento, Via S. Trinità 14, per
delega in calce alla citazione, appellanti e appel-
lati

c o n t r o

DASSATI RICCARDO, domiciliatario e residente in Riva
ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'avv.

Conte Eugenio Cesarini Sforza, quale procuratore
e con l'avv. Giuseppe Ferrandi per delega in calce
alla citazione, appellato e appellante per inci-
dente,

nonché: contro:

OSLER ELVIRA in DASSATI, col proc. e dom. avv.

Eugenio conte Cesarini Sforza, Via S. Pietro 14
in Trento, per delega in calce alla citazione, ap-
pellata

In punto :

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale
di Rovereto

OGGETTO: Risarcimento danni e convalida sequestrà
conservativo.

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presero le conclusioni qui sotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI

Specht, Graef e Stift:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, ed in parziale riforma della sentenza 20 Novembre - 30 dicembre 1933

XII del Tribunale di Rovereto:

G i u d i c a r e

Revocare il sequestro concesso ad istanza di Dassati Riccardo in odio al signor Specht Leopoldo, e comunque respingersi la domanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridurre in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei Signori Berti, Dalprè, Hoffer, e Hoelzl nonché l'appello incidentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese, funzioni di procuratore ed onorari di avvocato.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla Ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via ~~prejudiziale~~ ~~prejudiziale~~:

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti
Hoffer
i Signori Berti, Dalprà, Hoelsl dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria delle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova da noi dedotti nella precedente fase di giudizio e da aversi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1. Vero che il signor Berti si era fermato il solo tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi per ripartire sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.-

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficienza ed
assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo sul
lato destro della strada, non ostruiva del tutto la
visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva
vedere il grosso camion proveniente in senso opposto;

4) Vero che, quando avvenne l'urto, il grosso
camion incrociante già aveva oltrepassato il camion-
cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI E OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il
patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler
Elvira, chiede e conclude perché la Corte Eco. ma
voglia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro:

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in
favore di Dassati Riccardo:

Respinto l'appello principale dei convenati, acco-
gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e
condannare i convenati in solido al pagamento di
L.70.000.- o quanto meno confermare la sentenza
impugnata.

Con la condanna di tutti i convenati nella rifusio-

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Ammettere le prove per testi oddotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis cita alla periferia di Riva avanti un edificio adibito ad abitazione del custode ^{del} pubblico macello situato alla d-stra della strada per chi guarda verso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada, sostava, rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato due vitelli.

Il Berti, scaricate le bestie e dato i freni alla macchina, si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale, alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa. In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio guidato da Certo Manfredi Simone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo, diretta verso Riva. Il primo passò liberamente, ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camioncino, il quale in seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri-

sciare contro il muro della casa, quivi malauguratamente si trovava Dessati Umedeo ragazzo di nove anni, figlio del custode del macello Dessati Riccardo, il quale, uscito poco prima della casa, stava rasentando il muro per portarsi vicino a un orto. =

Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro ebbe la testa schiacciata e morì sull'istante. Per tale fatto l'Arma dei R.M. CC. sparse denuncia per omicidio colposo contro i conducenti delle due macchine Berti Luigi e Specht Leopoldo.

La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'automobile dello Specht. Furono compiuti diversi atti di istruttoria (visita di località, interrogatorio di imputati, esame testimoni), ma la sopravvenuta amnistia di cui al R.D. 5 novembre 1932 N° 1403, estinguendo il reato d'omicidio colposo, interruppe il corso dell'azione penale. Allora il Dessati Riccardo con ricorso al Presidente del Tribunale di Rovereto, rilevando che lo stivolo del sequestro penale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibilità di conseguire il ristoro dei danni da parte dello Specht "e di coloro che in prosieguo risultassero proprietari o comproprietari dell'automobile", chiese sequestro conservativo sull'automobile stessa. =

Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem=

bre 1932, e con citazione 26 dello stesso mese il Dassati convenne lo Specht, anti il Tribunale di Rovereto insistendo per la sua conferma. Con altra citazione 11-13 febbraio 1932 lo stesso Dassati rilevando che anche i proprietari degli autoveicoli dovevano rispondere solidamente dei danni derivati dal luttuoso evento e asserendo che ~~xxxxxxx~~ il camioncino era di proprietà oltre che del Berti, anche di Balprà Galliano, Hofer Andrea, e Hoelal Giovanni tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienne, convenne tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovereto chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.= o in quella diversa che il Tribunale, attese le risultanze di causa avrebbe voluto fissare. Con altra citazione di pari data anche la moglie del Dassati, Oeler Elvira, asserendo che a seguito del tragico evento essa era stata colpita da grave malattia nervosa ^{e da gravi disturbi fisici} ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ dei quali non era ancora guarita e in conseguenza dei quali aveva già subito un danno di L.10.000.= convenne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale chiedendone la condanna solidale al pagamento dei danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare. Le tre cause furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933. Il Dassati chiese quindi con comparsa 27 novembre 1933 la conferma del sequestro "contro chi di ragione". Ne merito sostenne esservi stata colpa da parte di entrambi i conducenti ed insistette nella richiesta dei danni che riferì a tre titoli: 1. danni emergenti costituiti dalle spese già incontrate di mantenimento, educazione e istruzione del figlio e che la morte di questo aveva reso inutili. 2. Lucro cessante indipendenza dell'utilità economica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del figlio, ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare. 3. Danni morali. La signora Osler a sua volta fece presente che i disturbi persistevano e che a causa degli stessi aveva anche dovuto subire l'interruzione di una gravidanza e difficilmente avrebbe potuto condarne a termine una nuova. dedusse all'uopo prove per testi e perizia e concluse che la somma richiesta in citazione doveva essere ampliata in quell'altra da stabilirsi a istruttoria e perizia eseguite.

Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del conducente del proprio autoveicolo, cercando di ri-

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati. Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno emergente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle preventive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile. Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Osler Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti.

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria. Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro, e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva ripromettersi del figlio, ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.-; ed assise le proce per testi offer-
te dall' Osler, e , opportunamente modificata in modo
da rispondere alle osservazioni delle controparti,
la perizia.

Contro tale sentenza sparsero appello con atti di ci-
tazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopoldo
e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti.
Appellò incidentalmente anche il Bassati, laggiungendo
del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle
spese da lui già incontrate per l'allevamento del
figlio.-

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte
e venne quindi la causa chiusa a sentenza.-

IN DIRITTO

Sulla questione del sequestro rileva la
Corte che l'appello su questo punto è stato proposto
(come è detto esplicitamente nella comparsa di
Specht e ditta) dal solo Specht, il quale è infatti
colui che in primo giudizio si era opposto alla con-
valida del sequestro. Basterebbe questo rilievo per
la reiezione dell'appello, in quanto proposto da per-
sona che, non essendo la proprietaria della cosa gra-
vata del sequestro, non aveva nessun interesse ad
opporci alla convalida ed ad impugnare la sentenza
che la convalida aveva invece accordato. Ma l'appel-

lo è da respingere anche per ragioni sostanziali
Appunto perché la ditta Graef e Stift è la proprie-
taria dell'automobile e come tale tenuta solidamen-
te col conducente Specht al risarcimento dei danni,
è legittima la richiesta nei suoi confronti di con-
valida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla au-
tomobile.-
Né può eccepirsi che siano state violate le norme
che riflettono la proposizione di una domanda in giu-
dizio per essere la domanda di convalida di cui in
citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei con-
fronti del solo Specht, dal momento che dopo la riun-
ione delle tre cause, il Dasseti con la comparsa
27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro
non più soltanto contro lo Specht, ma "contro chi
di ragione". Avrebbe potuto il Dasseti una volta
venuto a cognizione che proprietaria della automobile
era la ditta, provocare l'intervento di questa a
sensi dell'art. 203 C.P.C. nella causa di convalida.-
Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta
"per le evidente connessione della materia") di que-
sta causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tut-
te le parti un solo vincolo processuale, la ditta,
senza necessità di provocarne l'intervento, era da
considerarsi parte anchè nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che, con la comparsa del 27 novembre 1933 e in armonia con ^{la} richiesta di sequestro che era stata fatta per tutelare un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht, ma anche contro coloro che in seguito sarebbero risultati proprietari dell'automobile, era stata estesa anche nei suoi confronti. =

Quanto poi all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci, ritiene la Corte che a giustificare il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio di beni da sottoporre ad eventuali esecuzioni, e più facile per la ditta la possibilità di eludere la richieste del Dassati. =

Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti, osserva la Corte che lo Specht e ditta non contestano più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appare evidente a titolo di imperizia dalla circostanza emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istruttoria penale, che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il passaggio del camion che veniva in direzione opposta iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spazio lasciato dal camion appena passato non era sufficiente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino. Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa concorrente del Berti. La tesi è giustificata. La Corte infatti ravvisa un elemento di colpa a titolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche il Tribunale e riflettenti la mancata adozione, in aggiunta alla chiusura dei freni, di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna disposizione di legge impone e che solo l'impossibile previsione dello straordinario evento che si è poi verificato avrebbe consigliato; o l'abbandono momentaneo dell'autoveicolo che non è vietato a condizione che siano prese le opportune cautele per prevenire gli incidenti (art. 23 Cap. 4 e 31 Cap. 3 Regolamento stradale), o l'eccesso accostamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giustificato motivo fermo il camioncino in quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico deve essere libera e a nessuno è lecito porvi in qualsiasi modo impedimento (art. 22 e 23 Regolamento stradale). Eccezionalmente è concessa per motivi giustificati (art. 23) e per ragioni di necessità (art. 31) la sosta di veicoli. Ne consegue che colui che senza giustificati motivi e senza necessità fa sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme. Questo è quanto ha fatto il Berti, che, potendo e dovendo condurre il suo casingino alle stalle del macello a mezzo della apposita via che come è pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle annesse, preferì, evidentemente, per sua comodità scaricare i vetelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle. La durata della sosta è particolare irrilevante, ed è pertanto inutile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, ^{anche} come ogni altra prova riflettente le circostanze del fatto le quali non sono oggetto di contestazione. È poi evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che, come risul-

ta, è larga solo sei metri e permette l'incrocio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagiata il passaggio di altri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente passata e nulla sarebbe avvenuto.»

La colpa del Berti e quello dello Specht si equivalgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli altri proprietari delle macchine per l'art. 122 Regolamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. Civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.

E venendo all'esame della misura del risarcimento nei confronti del Dassati, anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento. Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento, ma erano già state incontrate in obbedienza a un obbligo naturale e civile incombente ai genitori. Ad esse quindi non è applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio. Il Dassati fa presente, a confronto della sua domanda, la considerazione, che, a seguito della prematura morte del figlio, le spese già fatte si sarebbero rese inutili. Ma il concetto di inutilità non risponde alla verità delle cose perché, come si esprime

me una sentenza della Suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita, ed accresce la sua educazione. "Comunque la sopravvenuta inutilità non potrebbe avere l'efficacia di fare attribuire retroattivamente carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella specie non sia dovuto alcun indennizzo nemmeno a titolo di lucro cessante in ragione di profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro. E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità, come conseguenza di delitto o quasi delitto, del danno futuro "dal cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi".

Ma quando, come nella specie, si tratta di un ragaz-

so appena novenne, destinato, nell'intenzione del padre ad essere avviato a una libera professione, a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe resa profficua, e quando si riflette che normalmente da una famiglia agiata quale il Dassati assume essere la sua si procura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa per i genitori di un proprio vantaggio ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a se stessi e di farsi una famiglia, si deve concludere che l'utilità economica del Dassati poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare era così lontana, incerta e anzi poco probabile da non poter essere ragionevolmente valutata quale motivo di danno. Son invece indubbiamente dovuti, in applicazione dell'art. 198 Cp. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a commettere a titolo, come si disse, di imperizia il primo, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali. Non importa che la sopravvenuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice Civile di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e seguenti Cod.Pen., la sussistenza di una penale responsabilità. Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione. Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente prendere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio, ma appunto perciò il riconoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, è tenuto conto anche della presumibile capacità di pagamento degli obbligati, stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale, che, facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti, ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler furono conseguenza del tragico avvenimento, e contro la quale non furono d'altronde dedotte dagli appellanti specifiche lagnanze, deve essere confermato

Circa le spese, quelle sostenute nel presente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste, insieme con quelle della presente, a carico degli appellanti. La pronuncia su tutte le altre spese è rimessa al Tribunale al quale la causa ^{viene} ~~va~~ restituita per il suo corso ulteriore. =

P.Q.M.

La Corte.

Reietta ogni altra istanza, eccezione e deduzione.

In parziale riforma dell'appellata sentenza.

Condanna in solido Specht Leopoldo, la Ditta Graef e Stift, Berti Luifi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni a rifondere a Dassati Riccardo i soli danni morali che liquida nella somma di L.20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presente giudizio che liquida in L.2440.70 in esso comprese L.1800.= per onorari d'avvocato, e a pagare quelle della presente e sua registrazione. =

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Galer Elvira e su tutte le altre spese al Tribunale di Rovereto. =

Trento, 29 maggio 1934 = XII°

Pti Botto-Micca, Cetto, Paltrinieri, Galassi estensore, Mondini. =

Il Cancelliere

fto Lott

Pubblicata all'udienza 19 giugno 1934-XII° nei modi di Legge in assenza delle parti. =

Il Cancelliere

fto. S. Cristanelli

Registrata a Trento il 28 giugno 1943 XII al N°

2730 Atti Giudiziari Vol. 20 Reatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del sig. Avv. Co. Cesarini Sforza nell'interesse di Daesati Riccardo in forma esecutiva.

Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento

11 1 luglio 1934 Anno XII E.F.

Il Cancelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica.

L'anno millenovecentotrenta quattro addì 2 del mese di luglio in Trento.

A richiesta dei signori Dassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domiciliati in Trento, Via S. Pietro 19, presso lo studio del loro procuratore Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autentica spedita in forma esecutiva dell'antiestesa sentenza ai signori :1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefanelli junior di Trento, ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienna nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stefanelli junior ivi consegnandola a mani del medesimo

domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento, presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

Trento, li due luglio 1934 XII. =

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

N° 78/34 R.Gen.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte d'Appello, Sezione di Trento, composta
degli Ill.mi Signori:

Botto Micca Comm. Cesare

Presidente

Cetto CavUff. Germano

Consigliere

Paltrinieri Cav.Uff. Dino

" wkw.

Galassi Cav. Uff. Giuseppe

" est.

Mondini Cav.Uff. Alessandro

"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili iscritte rispettivamente nel
Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri 78,102
dell'anno 1934 - e abbinate sotto il numero 78/34
R.Gen. promosse con atto di citazione in appello
N.470 Repertorio Uff. Giudiziario Cucci Michele
in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto
e N° 700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario
in data 14 marzo 1934 - XII°.-

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIFT di Vienne,
in persona del suo presidente signor Karl Graef,
col procuratore e domiciliatario avv.dott. Giuseppe
Stefenelli junior di Trento, Via Roma N. 35

per delega in calce alla citazione,
appellante;

c o n t r o

DALPRA'

BERTI LUIGI, ~~xxxxxx~~ GALLIANO, Hoffer ANDREA, HOELZL

GIOVANNI col procuratore e domiciliatario avv.

Luigi Balista in Trento, Via S. Trinità 14, per

delega in calce alla citazione, appellanti e appel-
lati

c o n t r o

DASSATI RICCARDO, domiciliatario e residente in Riva
ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'avv.

Conte Eugenio Cesarini Sforza, quale procuratore
e con l'avv. Giuseppe Ferrandi per delega in calce
alla citazione, appellato e appellante per inci-
dente,

nonché: contro:

OSLER ELVIRA in DASSATI, col proc. e dom. avv.

Eugenio conte Cesarini Sforza, Via S. Pietro 14

in Trento, per delega in calce alla citazione, ap-
pellata

In punto :

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale
di Rovereto

OGGETTO: Risarcimento danni e convalida sequestrà
conservativo.

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presentarono le conclusioni qui sotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI

Specht, Graef e Stift:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, ed in parziale riforma della sentenza 20 Novembre - 30 dicembre 1933

XII del Tribunale di Rovereto:

G i u d i c a r e

Revocare il sequestro concesso ad istanza di Dassati Riccardo in odio al signor Specht Leopoldo, e comunque respingersi la domanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridurre in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei Signori Berti, Dalprà, Hoffer, e Hoelzl nonché l'appello incidentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese, funzioni di procuratore ed onorari di avvocato.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla Ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale:

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolto i Signori Berti, Dalprà, Hoelzl dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria delle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova da noi dedotti nella precedente fase di giudizio e da aversi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1. Vero che il signor Berti si era fermato il solo tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi per ripartire sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro. =

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficienza ed
assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel
lato destro della strada, non ostruiva del tutto la
visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva
vedere il grosso camion proveniente in senso opposto;

4) Vero che, quando avvenne l'urto, il grosso
camion incrociante già aveva oltrepassato il camion-
cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI E OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il
patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler
Elvira, chiede e conclude perché la Corte Ecc.ma
voglia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro:
Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in
favore di Dassati Riccardo:

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco-
gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e
condannare i convenuti in solido al pagamento di
L.70.000.- o quanto meno confermare la sentenza
impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio-

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Ammettere le prove per testi oddotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis sita alla periferia di Riva avanti un edificio adibito ad abitazione del custode ^{del} pubblico macello situato alla destra della strada per chi guardavverso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada, sostava, rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato due vitelli.

Il Berti, scaricate le bestie e dato i freni alla macchina, si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale, alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa. In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio guidato da Certo Manfredi Simeone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo, diretta verso Riva. Il primo passò liberamente, ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camioncino, il quale in seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri-

sciare contro il muro della casa, quivi malaugurata-
mente si trovava Dassati Emedeo ragazzo di nove anni,
figlio del custode del macello Dassati Riccardo, il
quale, uscito poco prima dalla casa, stava resentan-
do il muro per portarsi vicino a un orto. =

Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro eb-
be la testa schiacciata e morì sull'istante. Per ta-
le fatto l'Arma dei RR. CC. sparse denuncia per omici-
dio colposo contro i conducenti delle due macchine
Berti Luigi e Specht Leopoldo.

La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'au-
tomobile dello Specht. Furono compiuti diversi atti
di istruttoria (visita di località, interrogatorio
di imputati, esame testimoni), ma la sopravvenu-
ta amnistia di cui al R.D. 5 novembre 1932 N° 1403,
estinguendo il reato d'omicidio colposo, interruppe
il corso dell'azione penale. Allora il Dassati Ric-
cardo con ricorso al Presidente del Tribunale di Ro-
vereto, rilevando che lo svincolo del sequestro pe-
nale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibi-
lità di conseguire il ristoro dei danni da parte del-
lo Specht "e di coloro che in prosieguo risultassero
proprietari o comproprietari dell'automobile", chiese
sequestro conservativo sull'automobile stessa. =

Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem-

che il Tribunale avrebbe voluto fissare. Le tre cause furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933. Il Dassati chiese quindi con comparsa 27 novembre 1933 la conferma del sequestro "contro chi di ragione". Ne merito sostenne esservi stata colpa da parte di entrambi i conducenti ed insistette nella richiesta dei danni che riferì a tre titoli: 1. danni emergenti costituiti dalle spese già incontrate di mantenimento, educazione e istruzione del figlio e che la morte di questo aveva reso inutili. 2. Lucro cessante indipendenza dell'utilità economica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del figlio, ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare. 3. Danni morali. =

La signora Osler a sua volta fece presente che i disturbi persistevano e che a causa degli stessi aveva anche dovuto subire l'interruzione di una gravidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne a termine una nuova. =

dedusse all'uopo prove per testi e perizia e concluse che la somma richiesta in citazione doveva essere ampliata in quell'altra da stabilirsi a istruttoria e perizia eseguite. =

Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del conducente del proprio autoveicolo, cercando di ri-

versaria sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati. Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno mergente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile. Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Osler Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti. =

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria. Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro, e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio, ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.=; ed ammise le proce per testi offerte dall'Osler, e , opportunamente modificata in modo da rispondere alle osservazioni delle controparti, la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di citazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopoldo e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti. Appellò incidentalmente anche il Dassati, lagⁿandosi del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle spese da lui già incontrate per l'allevamento del figlio.=

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte e venne quindi la causa chiusa a sentenza.=

IN DIRITTO

Sulla questione del sequestro rileva la Corte che l'appello su questo punto è stato proposto (come è detto esplicitamente nella comparsa di Specht e ditta) dal solo Spchet, il quale è infatti colui che in primo giudizio si era opposto alla convalida del sequestro. Basterebbe questo rilievo per la reiezione dell'appello, in quanto proposto da persona che, non essendo la proprietaria della cosa gravata del sequestro, non aveva nessun interesse ad opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza che la convalida aveva invece accordato. Ma l'appel-

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali
Appunto perché la ditta Graef e Stift é la proprie-
taria dell'automobile e come tale tenuta solidamen-
te col conducente Specht al risarcimento dei danni,
é legittima la richiesta nei suoi confronti di con-
valida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla au-
tomobile.-
Né può eccepirsi che siano state violate le norme
che riflettono la proposizione di una domanda in giu-
dizio per essere la domanda di convalida di cui in
citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei con-
fronti del solo Specht, dal momento che dopo la riu-
nione delle tre cause, il Dassati con la comparsa
27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro
non più soltanto contro lo Specht, ma "contro chi
di ragione". Avrebbe potuto il Dassati, una volta
venuto a cognizione che proprietaria della automobile
era la ditta, provocare l'intervento di questa a
sensi dell'art. 203 C.P.C. nella causa di convalida.-
Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta
"per la evidente connessione della materia") di que-
sta causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tut-
te le parti un solo vincolo processuale, la ditta,
senza necessità di provocarne l'intervento, era da
considerarsi parte anché nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che, con la comparsa del 27 novembre 1933 e in armonia con la richiesta di sequestro che era stata fatta per tutelare un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht, ma anche contro coloro che in seguito sarebbero risultati proprietari dell'automobile, era stata estesa anche nei suoi confronti. =

Quanto poi all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci, ritiene la Corte che a giustificare il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio di beni da sottoporre ad eventuali esecuzioni, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le richieste del Dassati. =

Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti, osserva la Corte che lo Specht e ditta non contestano più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appare evidente a titolo di imperizia dalla circostanza emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istruttoria penale, che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il passaggio del camion che veniva in direzione opposta iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spazio lasciato dal camion appena passato non era sufficiente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino. Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa concorrente del Berti, La tesi è giustificata. La Corte infatti ravvisa un elemento di colpa a titolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche il Tribunale e riflettenti la mancata adozione, in aggiunta alla chiusura dei freni, di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna disposizione di legge impone e che solo l'impossibile previsione dello straordinario evento che si è poi verificato avrebbe consigliato; o l'abbandono momentaneo dell'autoveicolo che non è vietato a condizione che siano prese le opportune cautele per prevenire gli incidenti (art. 23 Cap. 4 e 31 Cap. 3 Regolamento stradale), o l'omesso accostamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giustificato motivo fermo il camioncino in quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico deve essere libera e a nessuno è lecito porvi in qualsiasi modo impedimento (art. 22 e 23 Regolamento stradale). Eccezionalmente è concessa per motivi giustificati (art. 23) e per ragioni di necessità (art. 31) la sosta di veicoli. =

Ne consegue che colui che senza giustificati motivi e senza necessità fa sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme. Questo è quanto ha fatto il Berti, che, potendo e dovendo condurre il suo camioncino alle stalle del macello a mezzo della apposita via che come è pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle annesse, preferì, evidentemente, per sua comodità scaricare i vetelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle. La durata della sosta è particolare irrilevante, ed è pertanto inutile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, ^{anche} come ogni altra prova riflettente le circostanze del fatto le quali non sono oggetto di contestazione. È poi evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che, come risul-

ta, è larga solo sei metri e permette l'incrocio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagiata il passaggio di altri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente passata e nulla sarebbe avvenuto. =

La colpa del Berti e quello dello Specht si equivalgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli altri proprietari delle macchine per l'art. 122 Regolamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. Civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.

E venendo all'esame della misura del risarcimento nei confronti del Dassati, anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento. Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento, ma erano già state incontrate in obbedienza a un obbligo naturale e civile incombente ai genitori. Ad esse quindi non è applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio. Il Dassati fa presente, a confronto della sua domanda, la considerazione, che, a seguito della prematura morte del figlio, le spese già fatte si sarebbero rese inutili. Ma il concetto di inutilità non risponde alla verità delle cose perché, come si esprime

me una sentenza della Suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita, ed accresce la sua educazione. Comunque la sopravvenuta inutilità non potrebbe avere l'efficacia di fare attribuire retroattivamente carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella specie non sia dovuto alcun indennizzo nemmeno a titolo di lucro cessante in ragione di profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro. E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità, come conseguenza di delitto o quasi delitto, del danno futuro dal cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi".

Ma quando, come nella specie, si tratta di un ragaz-

so appena novenne, destinate, nell'intenzione del padre ad essere avviato a una libera professione, a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe resa profficua, e quando si riflette che normalmente da una famiglia agiata quale il Dassati assume essere la sua si procura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa per i genitori di un proprio vantaggio ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a se stessi e di farsi una famiglia, si deve concludere che l'utilità economica del Dassati poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare era così lontana, incerta e anzi poco probabile da non poter essere ragionevolmente valutata quale motivo di danno. Son invece indubbiamente dovuti, in applicazione dell'art. 198 Cp. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a commettere a titolo, come si disse, di imperizia il primo, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali. Non importa che la sopravvenuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice Civile di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e seguenti Cod.Pen., la sussistenza di una penale responsabilità. Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione. Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente prendere che criteri discrezionali. =

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio, ma appunto perciò il riconoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, è tenuto conto anche della presumibile capacità di pagamento degli obbligati, stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000. =

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale, che, facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti, ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler furono conseguenza del tragico avvenimento, e contro la quale non furono d'altronde dedotte dagli appellanti specifiche lagnanze, deve essere confermato

Circa le spese, quelle sostenute nel presente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste, insieme con quelle della presente, a carico degli appellanti. La pronuncia su tutte le altre spese è rimessa al Tribunale al quale la causa ^{viene} restituita per il suo corso ulteriore. =

P.Q.M.

La Corte.

Reietta ogni altra istanza, eccezione e deduzione.

In parziale riforma dell'appellata sentenza.

Condanna in solido Specht Leopoldo, la Ditta Graef e Stift, Berti Luifi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelsl Giovanni a rifondere a Dassati Riccardo i soli danni morali che liquida nella somma di L. 20.000. =

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presente giudizio che liquida in L. 2440.70 in esse comprese L. 1800. = per onorari d'avvocato, e a pagare quelle della presente e sua registrazione. =

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Oaler Elvira e su tutte le altre spese al Tribunale di Rovereto. =

Trento, 29 maggio 1934 = XII°

Fti Botto-Micca, Cetto, Paltrinieri, Galassi estensore, Mondini. =

Il Cancelliere

fto Lott

Pubblicata all'udienza 19 giugno 1934-XII° nei modi di Legge in assenza delle parti. =

Il Cancelliere

fto. E. Cristanelli

Registrata a Trento il 28 giugno 1943 XII al N°

2730 Atti Giudiziari Vol. 20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del sig. Avv. Co. Cesarini Sforza nell'interesse di Dassati Riccardo in forma esecutiva.

Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento

li 1 luglio 1934 Anno XII E.F.

Il Cancelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica.

L'anno millenovecentotrenta quattro addì 2 del mese di luglio in Trento.

A richiesta dei signori Dassati Riccardo e Oeler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domiciliati in Trento, Via S. Pietro 19, presso lo studio del loro procuratore Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autentica spedita in forma esecutiva dell'antiestese sentenza ai signori :1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefanelli junior di Trento, ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienna nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stefanelli junior ivi consegnandola a mani del medesimo

domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

- 3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=-
- 4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=-
- 5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento, presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=-
- 6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=-

Trento, li due luglio 1934 XII.=-

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassati Riccardo residente in Riva
s/G. rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo
Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienna, Ditta Graef e Stift di
Vienna in persona del suo Presidente signor Karl
Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano; Hofer Andrea
e Hoelsl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R. CORTE D'AP-
PELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio - 19 giugno
1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto
N. 629 Rep. Uff. Giud. Guglielmo Baglioni.

In fatto con citazione di data 11 e 13 febbraio
1933 N. 391 Uff. Giud. Cucci Michele il signor Das-
sati Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tri-
bunale di Rovereto la Ditta Graef e Stift di Vien-
na e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà
Galliano, Hofer Andrea e Hoelsl Giovanni per ottenere
la loro condanna al risarcimento dei danni patrimo-
niali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella
misura di L. 70.000.- derivatigli dalla morte del suo
unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo
Dassati, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico. Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente: Il bambino Amedeo Bassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del carcere pubblico di Riva s. Garda, (di cui il padre suo, odierno ricorrente, è il custode) ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale una automobile, si riparava presso il muro della stessa casa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro ed un camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi, Senonché l'automobile intravista dal bambino Amedeo Bassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incastrato, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo. =

Risultò che il camioncino incastrato era di proprietà del conducente Berti Luigi e del Sigg.

Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli-

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conchiusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L.5/11/1932 N.1403
La causa come sopra promossa da Dassati Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una Dassati Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Leopoldo, l'altra dalla madre della vittima, signora Osler Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre-30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ammetteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda, pronunciava definitivamente in ordine della richiesta del risarcimento dei danni proposta dall'odierno

ricorrente Dassati Riccardi condannando i convenuti in solido al pagamento per danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma di L.40.000.=

Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto i signori Berti Luigi, Balprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele, quanto il signor Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto 20 xxxxxxx febbraio 1934 N.470 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele. Gli appellanti investivano col loro gravame tutte le pronuncie della sentenza Tribunalesia; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni in favore di Dassati Riccardo, gli appellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle conclusioni di I° grado (assoluta della domanda attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta istruttoria per testi sulle modalità del fatto, dichiarazione di irrisarcibilità dei danni patrimoniali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali inerenti alle spese sostenute dal genitore, per il sostentamento e l'educazione della vittima), mentre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna concludevano per la revocazione dell'appello principale di Berti Luigi e Consorti e per la riduzione della misura dell'indennizzo spettante a Das-

satti Riccardo. Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello Specht e della ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo, si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la risarcibilità del danno non patrimoniale e la irripetibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio, mentre riconosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante, pur chiedendo che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribunale di Rovereto. =

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5-19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pronuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvira) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Riccardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata quale risarcimento dei soli danni morali, escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.-

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassati Riccardo per motivi che vengono svolti in appresso.-

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art.

1151 C.C.

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via generale la risarcibilità dei danni in dipendenza delle spese di allevamento sostenute dal padre, asserendo (in conformità al pensiero dei Primi Giudici su questo specifico argomento) che dette spese erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo civile e morale incombente ai genitori e che le stesse avevano giorno per giorno raggiunte il loro scopo ed ha in secondo luogo esclusa nella specie la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse giunto all'età ^{di} utile lavoro.-

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione di irripetibilità delle spese di allevamento e di educazione. Se è pur vero che quelle spese rispondevano ad un obbligo di legge e di natura, è al-

tesis) vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a seguito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotto dalla colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato l'evento lesivo non si fosse verificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio; né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine, in causa della morte dello stesso, esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ragione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantoché, ad esempio, le spese di istruzione e di educazione erano per loro natura non esclusivamente destinate al benessere morale ed allo sviluppo intellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile, ma erano precipuamente preordinate e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sare-
rebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro
nella vita avvenire.-

Egual pertanto e doveroso, secondo il nostro modesto
pensiero, è nella specie, come in ogni caso del ge-
nere, tenere debito conto per la determinazione del
danno, anche delle spese sostenute dai genitori che
la prematura morte del figlio ha rese inutili facen-
do mancare lo scopo al quale erano destinate.-

Ma dove la Corte d'Appello ha, secondo noi, più gra-
vemente violato ogni principio di logica e di diritto
falsando la interpretazione dell'art. 1151 in ordi-
ne ai danni futuri dei quali i Primi Giudici aveva-
no fatta equitativa valutazione, si è quando essa,
Corte ha negato che nella specie la morte del fi-
glio potesse considerarsi come ragione di danno
patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro
rappresentato.-

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando il
dei medesimi non si possa avere una materiale cer-
tezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare
è principio che alla luce della giurisprudenza di co-
desto Supremo Collegio, non può revocarsi in dubbio
Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza 1°
marzo 1934 (Sezione IIIa; causa FF.SS. contro Va-

lensiano) nella quale si ripete che il danno futuro è risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIIa in data 25 giugno 1934 (causa Peron contro Bassoli) nella quale si ribadiva il principio che il Giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri. =

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conseguenza di delitto, o quasi delitto, del danno futuro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale " sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi". =

Ma poi, con evidente contraddizione e con strana applicazione di tale principio al caso soggetto asserisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana, incerta e poco probabile da non poter essere valutata quale motivo di danno. =

E per ciò per i seguenti motivi:

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dausati assume essere la sua, procura di dare una professione di figli non già nella aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio, ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia.»

Questi gli argomenti della Corte di Appello.—Facilissima la critica contro gli stessi.—Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad un *questio facti*, ed è pertanto incensurabile in Cassazione. Codesto Supremo Collegio si è già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della *questio facti* si siano applicati alla medesima dai giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interpretative dell'art. 1151 C.C.—

Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod. Corte in causa Gottaso contro Azienda Tram-

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sentenza impugnata riporta un brano; Orbene in quella causa la Corte d'Appello di Milano sulla considerazione che " il venir meno di vaghe speranze e di semplici possibilità non può costituire quella menomazione del patrimonio alla quale unicamente si deve avere riguardo nell'accertamento del danno risarcibile", aveva negato alla Cottuso il diritto di ripetere quel profitto, che in avvenire più o meno prossima avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare. =

Codesta Corte regolatrice, valutando le particolarità di quelle fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi, ha annullato il giudizio della Corte di Milano. Nella propria sentenza cod. Supremo Collegio ha rilevato che seguendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non è possibile avere una coscienza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe così sacrificare ad una norma puramente astratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universale".=

Anche in data 28 febbraio 1934, cod. Supremo Col =
legio con la propria sentenza in casa Lanzani
contro Pantaleoni (Sezione I) stabiliva che
sono incensurabili in Cassazione i criteri di va=
lutazione del danno soltanto quando non sono in
contrasto coi principi logici e giuridici.=

Vediamo ora, in ^{concreto} ~~wxwxwxwxw~~, se la sentenza della Cor=
te di Trento si mostri in ossequio ed in contrasto
coi principi logici e giuridici, e se le previsio =
ni a dedursi dal corso ordinario degli eventi del=
la vita umana e familiare, legittimino o meno
~~wxwxwxwxwxwx~~ il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo nel caso
del Bassatti, ha esplicitamente affermato questo
principio ; che quando la vittima di un omicidio
colposo sia un giovanetto appartenente ad una fa=
miglia agiata, ed indirizzato ad una professione
liberale, viene meno ogni risarcimento di danni pa=
trimoniali. Adunque, soltanto i figli dei poveri
dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciulle=
li che vengono destinati a mestieri manuali, pos=
sono con la loro esistenza rappresentare una fonte
di profitto economico per i loro genitori ! Il

troppo
principio è davvero strano per convincere e per ac-
quietare la voce della critica più istintiva ! =
Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Ap-
pello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato
per certo che il figlio del Daasatti dovesse indi-
rizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in
tal caso, quanta e quale somma di aiuti non solo
moralì egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori,
se egli, ad esempio, fosse diventato un ragioniere,
che può dire che il padre suo non avrebbe potuto
valersi della sua opera, anziché di quella di un
contabile stipendiato, per l'amministrazione del-
la propria azienda commerciale ? Se egli fosse di-
venuto un perito tecnico industriale o commercia-
le, od anche se si fosse indirizzato ad una qual-
siasi professione radicalmente diversa dall'atti-
vità commerciale del padre, di quanto consigli,
di quanti aiuti, di quanta collaborazione amorevo-
le e disinteressata nelle più svariate ed impreve-
dibili contingenze che la vita crea per ognuno,
avrebbe potuto quel figlio circondare il padre
suo? Si parla di profitto economico ; e la citata
sentenza di Cod. Corte nella causa Gottuso contro
Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto
riguardo alla eventuale prestazione degli alimen-

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre. - Ma il profitto economico è di varia natura ; non si restringe agli alimenti ; esso può darsi ed acquistarsi nelle forme più diverse e più vaste; e d'altronde, senza entrare ne campo del danno morale; chi vorrà disconoscere che la esistenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività, più utile la sua fatica. Né si dimentichi che il Dassatti Riccardo, anche se è comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale, della gestione di una macelleria, è alla fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa quietezza, deve fare il custode di un macello pubblico ; appartiene cioè a quella categoria di modestissimi borghesi che possono bensì con estremi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia economica, e quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangibile riconoscenza di natura patrimoniale. -

Né é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere tali da escludere una ricompensa economica per i genitori.-

E nemmeno potrà accettarsi una concezione troppo pessimistica (a cui la sentenza impugnata sembra aderire) dei casi della vita umana, per ritenere che tutti i figli siano degli ingrati, i quali raggiunto un posto nel mondo dimentichino il bene ricevuto dai genitori.- La realtà della vita é fortunatamente meno triste, e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trovare conforto anche ~~in~~ materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di lavoro e di guadagno.- Ma fin qui noi abbiamo seguito le ipotesi della sentenza impugnata.- La quale, sentre ha ritenuta troppo incerta la possibilità di una utilità economica che il ricorrente potesse ripromettersi dalla vita del figlio, ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si pensasse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre.- Abbiamo già dimostrato il carattere illogico di tale ragionament

Ma c'è dell'altro.-Chi dice, infatti, e che assicura che il povero Amedeo Dassatti dovesse proprio diventare un professionista ? E' ben vero che ciò rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla allo stato delle cose poteva ritenersi più incerto e malsicuro di un tale evento.- A parte la più o meno probabile riuscita delgiovinetto negli studi, molte circostanze potevano verificarsi in modo da far cambiare rotta al destino del fanciullo, e da rendere possibile e necessario un suo aiuto di natura economica al padre.-

Il futuro non si può prevedere ; ed è appunto per questo che nella valutazione dell'esistenza e dell'ammontare dei danni futuri derivanti dalla sorte di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventualità conosciuta al corso possibile delle vicende umane.-

Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quando che sia, le condizioni economiche del nostro cliente dovessero volgere al peggio(e questo evento non può certo essere escluso dal novero delle possibilità e delle probabilità insite nel corso delle vicende umane), non vi è dubbio che il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trovare una fonte di esistenza economica nel ^{del figlio} lavoro

e in caso di bisogno assoluto, anche gli alimenti. =
E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilis-
sime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo
o lontano il signor Dassati abbia bisogno di un
collobratore nella gestione dei propri affari o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi. = Se il signor Dassati
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocoforza o stabilire mercedi o dividere gli uti-
li. =

Tutte queste ipotesi, rientrano senza dubbio nel
corso ordinario degli eventi; vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povero Amedeo
Dassati dovesse diventare un professionista e che
suo padre dovesse avere bisogno di lui. =

Si pensi, inoltre; unico figlio ! Si pensi anco-
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri,
come appare dai certificati, prodotti, del dott. Fio-
rio medico curante di Osler Elvira. =

Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassati Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie. - E se anche Dassati non aveva all'uopo formulate specifiche cose capo di prova rimettendosi alla globale equitativa valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti, ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiudizio. -

Secondo il criterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassati fosse stato ucciso prima della introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali, nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni. - Tutto ciò è contro la logica, contro il diritto e contro l'equità. -

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. -

Roma li 27 settembre 1934 XII. -

fto Ivano Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte di Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 novembre - 30 dic. 1933 e 29 maggio - 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di L.600.- a titolo di mult. eventuale del preciso tenore:

N/ 515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato L.600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R. Corte di Appello Sez. di Trento, del 29.5 -19.6.1934 N.78 /34 in causa Dassatti Riccardo contro Specht Leopoldo ed altri.- Per l'Asiemia dello Stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII, L.3. Il Ricevitore è fto / Frenes.-

3.) Mandato speciale N.4872 Rep/ Notaro Giuseppe

Bacca di Riva s.Garda d.d.25.9.1934 in capo all'avv. Ivano Bonomi.-

fto Ivano Bonomi

Relazione di notificas

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale avv. Ivano Bonomi ho notificata copia del sueseso ricorso per cassazione della sentenza della R.Corte di Appello; Sez. di Trento 29.5.-19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sottoscritte dal predetto Avvocato con pdisseguo elenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.- in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

tificato di deposito di L.600.= in data Rovereto
29.9.34 pure sottoscritto dallo stesso avvocato
ai signori:

1) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici-
liato in Trento presso il suo Proc. Avv. Giuseppe
Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo
domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

2) Karl Graef quale rappresentante della Ditta Graef
e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in
Trento presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stefenelli
jun. consegnandolo a mani del medesimo domicilia-
tario per l'assenza del domiciliato. =

Trento, li trenta settembre 1934 XII

Uff; Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

ft Guglielmo Baglioni (L. S. /)

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I G O R S O

del signor Dassati Riccardo residente in Riva
s:G. rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo
Procuratore speciale

c e n t r o

Specht Leopoldo di Vienne, Ditta Graef e Stift di
Vienna in persona del suo Presidente signor Karl
Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano; Hofer Andrea
e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R. CORTE D'AP=
PELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio - 19 giugno
1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto
N. 629 Rep. Uff. Giud. Guglielmo Baglioni.

In fatto con citazione di data 11 e 13 febbraio
1933 N. 391 Uff. Giud. Cucci Michele il signor Das=
satti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tri=
bunale di Rovereto la Ditta Graef e Stift di Vien=
na e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà
Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ott^enerne
la loro condanna al risarcimento dei danni patrimo=
niali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella
misura di L. 70.000.- derivatigli dalla morte del suo
unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo
Dassatti, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico. Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente: Il bambino Amedeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda, (di cui il padre suo, odierno ricorrente, è il custode) ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale una automobile, si riparava presso il muro della stessa casa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro ed un camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi, Senonché l'automobile intravista dal bambino Amedeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incustodito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte wxwxwxwxwx anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo. =

Risultò che il camioncino incustodito era di proprietà del conducente Berti Luigi e del Sigg. Dalprà Calliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli-

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conclusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L.5/11/1932 N.1403 "a causa come sopra promossa da Dassati Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una Dassati Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Leopoldo, l'altra dalla madre della vittima, signora Osler Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre= 30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ammetteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda, pronunciava definitivamente in ordine della richiesta del risarcimento dei danni proposta dall'odierno

ricorrente Dassati Riccardi condannando i convenuti in solido al pagamento per danni patrimoniali o non patrimoniali, della somma di L.40.000.=

Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto i signori Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele, quanto il signor Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto 20 wxwxxxx febbraio 1934 N.470 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele. Gli appellanti investivano col loro gravame tutte le pronuncie della sentenza Tribuna-
zia; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni in favore di Dassati Riccardi, gli ap-
pellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle
conclusioni di I° grado (assolutawawwk della domanda
attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta
istruttoria per testi sulle modalità del fatto, di-
non
chiarazione di irrisarcibilità dei danni patrimo-
niali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali i-
nerenti alle spese sostenute dal genitore, per il wawkwaw
sostentamento e l'educazione della vittima), men-
tre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di
Vienna concludevano per la reiezione dell'appello
principale di Berti Luigi e Consorti e per la ridu-
zione della misura dell'indennizzo spettante a Sas-

satti Riccardo. Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello Specht e della ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo, si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la risarcibilità del danno non patrimoniale e la irripetibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio, mentre riconosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante, pur chiedendo che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribunale di Rovereto. =

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5-19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pronuncia interlocutoria sulla domanda di Oser Elvira) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Riccardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata quale risarcimento dei soli danni morali, escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali. =

Contro questa sentenza ricorre il signor Dessati
Riccardo per motivi che vengono svolti in appres-
so. =

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art.

1151 C.C.

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via
generale la risarcibilità dei danni in dipendenza
delle spese di allevamento sostenute dal padre, as-
serendo (in conformità al pensiero dei Primi Giudici
su questo specifico argomento) che dette spese erano
già state incontrate in obbedienza ad un obbligo
civile e morale incombente ai genitori e che le
stesse avevano giorno per giorno raggiunto il loro
scopo; ed ha in secondo luogo esclusa nella specie
la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo
di lucro cessante in ragione del profitto che il pa-
dre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non
fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse
giunto all'età ^{di} utile lavoro. =

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione
di irripetibilità delle spese di allevamento e di
educazione. Se è pur vero che quelle spese rispon-
devano ad un obbligo di legge e di natura, è al-

tes) vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a seguito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotto dalla colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato l'evento lesivo non si fosse verificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio; né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine, in causa della morte dello stesso, esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ragione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantoché, ad esempio, le spese di istruzione e di educazione erano per loro natura non esclusivamente destinate al benessere morale ed allo sviluppo intellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile, ma erano precipuamente preordinate e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sare-
rebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro
nella vita avvenire. =

Eque pertanto e doveroso, secondo il nostro modesto
pensiero, è nella specie, come in ogni caso del ge-
nere, tenere debito conto per la determinazione del
danno, anche delle spese sostenute dai genitori che
la prematura morte del figlio ha rese inutili facen-
do mancare lo scopo al quale erano destinate. =

Ma dove la Corte d'Appello ha, secondo noi, più gra-
vemente violato ogni principio di logica e di diritto
falsando la interpretazione dell'art. 1151 in ordi-
ne ai danni futuri dei quali i Primi Giudici aveva-
no fatta equitativa valutazione, si è quando essa
Corte ha negato che nella specie la morte del fi-
glio potesse considerarsi come ragione di danno
patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro
rappresentato. =

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando si
dei medesimi non si possa avere una materiale cer-
tezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare
è principio che alla luce della giurisprudenza di co-
desto Supremo Collegio, non può revocarsi in dubbio
Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza 1°
marzo 1934 (Sezione IIIa; causa FF.SS. contro Va-

lenziano) nella quale si ripete che il danno futuro è risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIIa in data 25 giugno 1934 (causa Peron contro Sassoli) nella quale si ribadiva il principio che il Giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri. =

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conseguenza di delitto, o quasi delitto, del danno futuro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale " sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi". =

Ma poi, con evidente contraddizione e con strana applicazione di tale principio al caso soggetto assirisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana, incerta e poco probabile da non poter essere valutata quale motivo di danno. =

E per ciò per i seguenti motivi:

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassati assume essere la sua, precura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio, ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia. =

Questi gli argomenti della Corte di Appello. = Famigliarissima la critica contro gli stessi. = Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad un *questio facti*, ed è pertanto incensurabile in Cassazione. Codesto Supremo Collegio si è già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della *questio facti* si siano applicati alla medesima dai giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interpretative dell'art. 1151 C.C. =

Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod. Corte in causa Gottuso contro Azienda Tram =

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sentenza impugnata riporta un brano; Orbene in quella causa la Corte d'Appello di Milano sulla considerazione che " il venir meno di vaghe speranze e di semplici possibilità non può costituire quella menomazione del patrimonio alla quale unicamente si deve avere riguardo nell'accertamento del danno risarcibile", aveva negato alla Gottuso il diritto di ripetere quel profitto, che in avvenire più o meno prossima avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare. =

Codesta Corte regolatrice, valutando le particolarità di quella fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi, ha annullato il giudizio della Corte di Milano. Nella propria sentenza cod. Supremo Collegio ha rilevato che seguendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non è possibile avere una coscienza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe così sacrificare ad una norma puramente astratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universale".=

Anche in data 28 febbraio 1934, cod. Supremo Col =
legio con la propria sentenza in casa Lanzani
contro Fantaleoni (Sezione I) stabiliva che
sono incensurabili in Cassazione i criteri di va=
lutazione del danno soltanto quando non sono in
contrasto coi principi logici e giuridici.=

Vediamo ora, in ^{concreto} ~~xxxxxxx~~, se la sentenza della Cor=
te di Trento si mostri in ossequio od in contrasto
coi principi logici e giuridici, e se le previsio =
ni a dedursi dal corso ordinario degli eventi del=
la vita umana e familiare, legittimino o meno
~~xxxxxxx~~ il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo nel caso
del Dassatti, ha esplicitamente affermato questo
principio ; che quando la vittima di un omicidio
colposo sia un giovanetto appartenente ad una fa=
miglia agiata, ed indirizzato ad una professione
liberale, viene meno ogni risarcimento di danni pa=
trimoniali. Adunque, soltanto i figli dei poveri
dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciul=
li che vengono destinati a mestieri manuali, pos=
sono con la loro esistenza rappresentare una fonte
di profitto economico per i loro genitori ! Il

troppo
principio è davvero strano per convincere e per ac-
quietare la voce della critica più istintiva ! =
Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Ap-
pello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato
per certo che il figlio del Dassatti dovesse indi-
rizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in
tal caso, quanta e quale somma di aiuti non solo
moralì egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori ?
Se egli, ad esempio, fosse diventato un ragioniere,
che può dire che il padre suo non avrebbe potuto
valersi della sua opera, anziché di quella di un
contabile stipendiato, per l'amministrazione del-
la propria azienda commerciale ? Se egli fosse di-
venuto un perito tecnico industriale o commercia-
le, od anche se si fosse indirizzato ad una qual-
siasi professione radicalmente diversa dall'atti-
vità commerciale del padre, di quanto consigli,
di quanti aiuti, di quanta collaborazione amorevo-
le e disinteressata nelle più svariate ed impreve-
dibili contingenze che la vita crea per ognuno,
avrebbe potuto quel figlio circondare il padre
suo ? Si parla di profitto economico ; e la citata
sentenza di Cod. Corte nella causa Gottuso contro
Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto
riguardo alla eventuale prestazione degli alimen-

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre.- Ma il profitto economico è di varia natura ; non si restringe agli alimenti ; esso può guadagnarsi ed acquistarsi nelle forme più diverse e più vaste; e d'altronde, senza entrare ne campo del danno morale; chi vorrà disconoscere che la esistenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività, più utile la sua fatica. Né si dimentichi che il Dassatti Riccardo, anche se è comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale, della gestione di una macelleria, è alla fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa quietezza, deve fare il custode di un macello pubblico ; appartiene cioè a quella categoria di modestissimi borghesi che possono bensì con estremi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia economica, e quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangibile riconoscenza di natura patrimoniale.-

Né é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere tali da escludere una ricompensa economica per i genitori.=

E nemmeno potrà accettarsi una concezione troppo pessimistica (a cui la sentenza impugnata sembra aderire) dei casi della vita umana, per ritenere che tutti i figli siano degli ingrati, i quali raggiunto un posto nel mondo dimentichino il bene ricevuto dai genitori.= La realtà della vita é fortunatamente meno triste, e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trovare conforto anche in materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di lavoro e di guadagno.= Ma fin qui noi abbiamo seguito le ipotesi della sentenza impugnata.= La quale, mentre ha ritenuta troppo incerta la possibilità di una utilità economica che il ricorrente potesse ripromettersi dalla vita del figlio, ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesse indirizzandosi ad una professione liberale ed avesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre.= Abbiamo già dimostrato il carattere illogico di tale ragionamento

Ma c'è dell'altro. - Chi dice, infatti, e che assicura che il povero Amedeo Dassatti dovesse proprio diventare un professionista ? E' ben vero che ciò rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla alle state delle cose poteva ritenersi più incerto e malsicuro di un tale evento. - A parte la più o meno probabile riuscita del giovinetto negli studi, molte circostanze potevano verificarsi in modo da far cambiare rotta al destino del fanciullo, e da rendere possibile e necessario un suo aiuto di natura economica al padre. -

Il futuro non si può prevedere ; ed è appunto per questo che nella valutazione dell'esistenza e dell'ammontare dei danni futuri derivanti dalla morte di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventualità connotata al corso possibile delle vicende umane. -

Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quando che sia, le condizioni economiche del nostro cliente dovessero volgere al peggio (e questo evento non può certo essere escluso dal novero delle possibilità e delle probabilità insite nel corso delle vicende umane), non vi è dubbio che il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trovare una fonte di esistenza economica nel lavoro ^{del figlio}

e in caso di bisogno assoluto, anche gli alimenti. =
E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilis-
sime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo
o lontano il signor Dassati abbia bisogno di un
collobratore nella gestione dei propri affari o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi. = Se il signor Dassati
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocoforza o stabilire mercedi o dividere gli uti-
li. =

Tutte queste ipotesi, rientrano senza dubbio nel
corso ordinario degli eventi; vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povero Amedeo
Dassati dovesse diventare un professionista e che
suo padre dovesse avere bisogno di lui. =

Si pensi, inoltre; unico figlio ! Si pensi anco-
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri,
come appare dai certificati, prodotti, del dott. Fio-
rio medico curante di Osler Elvira. =

Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassati Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie. - E se anche Dassati non aveva all'uopo formulate specifiche prove di prova rimettendosi alla globale equitativa valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti, ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiudizio. -

Secondo il criterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassati fosse stato ucciso prima della introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali, nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni. - Tutto ciò è contro la logica, contro il diritto e contro l'equità. -

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. -

Roma li 27 settembre 1934 XII. -

fto Ivano Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

- 1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte di Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 novembre - 30 dic. 1933 e 29 maggio - 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di L.600.= a titolo di mult., eventuale del preciso tenore:

N/ 515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato L.600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R. Corte di Appello Sez. di Trento, del 29.5 =19.6.1934 N.78 /34 in causa Dassatti Riccardo contro Specht Leopoldo ed altri.= Per l'Asiema dello stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII, L.S. Il Ricevitore = fto / Frenes.=

3.) Mandato speciale N.4872 Rep/ Notaro Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d.25.9.1934 in capo all'avv. Ivano Bonomi.=

fto Ivano Bonomi

Relazione di notifica:

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale avv. Ivano Bonomi ho notificata copia del suesposto ricorso per cassazione della sentenza della R.Corte di Appello; Sez. di Trento 29.5.=19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sottoscritto dal predetto Avvocato con pdissequo e lenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.= in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

- 1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani dello stesso.-
- 2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer seco convivente, esso assente al momento.-
- 3.) Dalprà Balliano nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà Maria seco convivente esso assente al momento.-
- 4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani del sig.Berti Luigi altro socio esso assente al ^{momento} ~~momento~~ .-

addì 29 settembre 1934 XII°

L'Ufficiale Giudiziario

fto Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addì 30 del mese di settembre in Trento, io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla R.Corte d'Appello di Trento su istanza di Dessatti Riccardo di Riva s.Garda col ~~wkwzwxp~~ Proc. Speciale Avv. Ivanone Bonomi ho notificato con del sujesto ricorso per cassazione della ~~pia dellaxsentenza dellgwRvSxtawdwAppelka~~ sentenza della R.Corte d'Appello di Trento 29 maggio- 19 giugno 1934 sotto scritto dal predetto avvocato, con pedissequo elenco dei documenti prodotti e cer-

tificato di deposito di L.600.- in data Rovereto
29.9.34 pure sottoscritto dallo stesso avvocato
ai signori:

1) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici-
liato in Trento presso il suo Proc. Avv. Giuseppe
Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo
domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

2) Karl Graef quale rappresentante della Ditta Graef
e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in
Trento presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stefenelli
jun. consegnandolo a mani del medesimo domicilia-
tario per l'assenza del domiciliato. =

Trento, li trenta settembre 1934 XII

Uff; Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fb Guglielmo Baglioni (L.S./)

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassati Riccardo residente in Riva
s:G. rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo
Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienna, Ditta Graef e Stift di
Vienna in persona del suo Presidente signor Karl
Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano; Hofer Andrea
e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R. CORTE D'AP=
PELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio - 19 giugno
1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto
N. 629 Rep. Uff. Giud. Guglielmo Baglioni.

In fatto con citazione di data 11 e 13 febbraio
1933 N. 391 Uff. Giud. Cucci Michele il signor Das=
sati Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tri=
bunale di Rovereto la Ditta Graef e Stift di Vien=
na e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà
Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per otteⁿere
la loro condanna al risarcimento dei danni patrimo=
niali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella
misura di L. 70.000.- derivatigli dalla morte del suo
unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo
Dassati, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico. Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente: Il bambino Amedeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda, (di cui il padre suo, odierno ricorrente, è il custode) ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale una automobile, si riparava presso il muro della stessa casa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro ed un camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi, Senonché l'automobile intravista dal bambino Amedeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incustodito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo. =

Risultò che il camioncino incustodito era di proprietà del conducente Berti Luigi e del Sigg. Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli-

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conclusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L.5/11/1932 N.1403 "a causa come sopra promossa da Dassati Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà comparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una Dassati Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Leopoldo, l'altra dalla madre della vittima, signora Oser Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre-30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ammetteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Oser Elvira a sostegno della sua particolare domanda, pronunciava definitivamente in ordine della richiesta del risarcimento dei danni proposta dall'odierno

ricorrente Dassati Riccardi condannando i convenuti in solido al pagamento per danni patrimoniali o non patrimoniali, della somma di L.40.000.-

Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto i signori Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele, quanto il signor Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto 20 xxxxxxx febbraio 1934 N.470 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele. Gli appellanti investivano col loro gravame tutte le pronuncie della sentenza Tribunale; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni in favore di Dassati Riccardo, gli appellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle conclusioni di I° grado (assoluta ^{zione} della domanda attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta istruttoria per testi sulle modalità del fatto, di ^{non} chiarazione di irrisarcibilità dei danni patrimoniali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali inerenti alle spese sostenute dal genitore, per il ^{waxkwx} sostentamento e l'educazione della vittima), mentre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna concludevano per la revocazione dell'appello principale di Berti Luigi e Consorti e per la riduzione della misura dell'indennizzo spettante a Sas-

satti Riccardo. Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello Specht e della ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo, si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la risarcibilità del danno non patrimoniale e la irripetibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio, mentre riconosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante, pur chiedendo che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribunale di Rovereto. =

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5-19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pronuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvira) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Riccardo a L.20.000. = Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000. = veniva liquidata quale risarcimento dei soli danni morali, escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassati Riccardo per motivi che vengono svolti in appresso.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1151 C.C.

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via generale la risarcibilità dei danni in dipendenza delle spese di allevamento sostenute dal padre, asserendo (in conformità al pensiero dei Primi Giudici su questo specifico argomento) che dette spese erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo civile e morale incumbente ai genitori e che le stesse aveano giorno per giorno raggiunto il loro scopo; ed ha in secondo luogo esclusa nella specie la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse giunto all'età ^{di} utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione di irripetibilità delle spese di allevamento e di educazione. Se è pur vero che quelle spese rispondevano ad un obbligo di legge e di natura, è al-

tesa vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a seguito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotto dalla colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato l'evento lesivo non si fosse verificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio; né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine, in causa della morte dello stesso, esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ragione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantoché, ad esempio, le spese di istruzione e di educazione erano per loro natura non esclusivamente destinate al benessere morale ed allo sviluppo intellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile, ma erano precipuamente preordinate e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che same
rebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro
nella vita avvenire.=

Equo pertanto e doveroso, secondo il nostro modesto
pesniero, é nella specie, come in ogni caso del ge-
nere, tenere debito conto per la determinazione del
danno, anche delle spese sostenute dai genitori che
la prematura morte del figlio ha rese inutili facen-
do mancare lo scopo al quale erano destinate.=

Ma dove la Corte d'Appello ha, secondo noi, piú gra-
vemente violato ogni principio di logica e di diritto
falsando la interpretazione dell'art. 1151 in ordi-
ne ai danni futuri dei quali i Primi Giudici aveva-
no fatta equitativa valutazione, si é quando essa
Corte ha negato che nella specie la morte del fi-
glio potesse considerarsi come ragione di danno
patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro
rappresentato.=

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando si
dei medesimi non si pesa avere una materiale cer-
tezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare
é principio che alla luce della giurisdicaturá di co-
desto Supremo Collegio, non può revocarsi in dubbio
Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza 1^o
marzo 1934 (Sezione IIIa; causa FF.SS. contro Va-

lenziano) nella quale si ripete che il danno futuro é risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIIa in data 25 giugno 1934 (causa Peron contro Sassoli) nella quale si ribadiva il principio che il Giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri.=

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conseguenza di delitto, o quasi delitto, del danno futuro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale " sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi".=

Ma poi, con evidente contraddizione e con strana applicazione di tale principio al caso soggetto assirisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana, incerta e poco probabile da non poter essere valutata quale motivo di danno.=

E per ciò per i seguenti motivi:

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassati assume essere la sua, procura di dare una professione di figli non già nella aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio, ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia. =

Questi gli argomenti della Corte di Appello. = Facilissima la critica contro gli stessi. = Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad un *questio facti*, ed è pertanto incensurabile in Cassazione. Codesto Supremo Collegio si è già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della *questio facti* si siano applicati alla medesima dai giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interpretative dell'art. 1151 C.C. =

Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod. Corte in causa Gottuso contro Azienda Tram =

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sentenza impugnata riporta un brano; Orbene in quella causa la Corte d'Appello di Milano sulla considerazione che " il venir meno di vaghe speranze e di semplici possibilità non può costituire quella menomazione del patrimonio alla quale unicamente si deve avere riguardo nell'accertamento del danno risarcibile", aveva negato alla Gottuso il diritto di ripetere quel profitto, che in avvenire più o meno prossima avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare. =

Codesta Corte regolatrice, valutando le particolarità di quella fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi, ha annullato il giudizio della Corte di Milano. Nella propria sentenza cod. Supremo Collegio ha rilevato che seguendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non è possibile avere una coscienza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe così sacrificare ad una norma puramente astratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universale".=

Anche in data 28 febbraio 1934, cod. Supremo Collegio con la propria sentenza in casa Lanzani contro Pantaleoni (Sezione I) stabiliva che sono incensurabili in Cassazione i criteri di valutazione del danno soltanto quando non sono in contrasto coi principi logici e giuridici.=

Vediamo ora, in ^{concreto} ~~wxwxwxwxw~~, se la sentenza della Corte di Trento si mostri in ossequio od in contrasto coi principi logici e giuridici, e se le previsioni a dedursi dal corso ordinario degli eventi della vita umana e familiare, legittimino o meno ~~wxwxwxwxwxw~~ il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo nel caso del Dassatti, ha esplicitamente affermato questo principio ; che quando la vittima di un omicidio colposo sia un giovanetto appartenente ad una famiglia agiata, ed indirizzato ad una professione liberale, viene meno ogni risarcimento di danni patrimoniali. Adunque, soltanto i figli dei poveri dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciulli che vengono destinati a mestieri manuali, possono con la loro esistenza rappresentare una fonte di profitto economico per i loro genitori ! Il

troppo

principio è davvero strano per convincere e per acquietare la voce della critica più istintiva ! =

Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Appello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato per certo che il figlio del Dassatti dovesse indirizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in tal caso, quanta e quale somma di aiuti non solo morali egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori ? Se egli, ad esempio, fosse diventato un ragioniere, che può dire che il padre suo non avrebbe potuto valersi della sua opera, anziché di quella di un contabile stipendiato, per l'amministrazione della propria azienda commerciale ? Se egli fosse diventato un perito tecnico industriale o commerciale, od anche se si fosse indirizzato ad una qualsiasi professione radicalmente diversa dall'attività commerciale del padre, di quanto consigli, di quanti aiuti, di quanta collaborazione amorevole e disinteressata nelle più svariate ed imprevedibili contingenze che la vita crea per ognuno, avrebbe potuto quel figlio circondare il padre suo ? Si parla di profitto economico ; e la citata sentenza di Cod. Corte nella causa Gottuso contro Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto riguardo alla eventuale prestazione degli alimen-

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre. = Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti ; esso può darsi ed acquistarsi nelle forme più diverse e più vaste; e d'altronde, senza entrare ne campo del danno morale; chi vorrà disconoscere che la esistenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività, più utile la sua fatica. Né si dimentichi che il Dassatti Riccardo, anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale, della gestione di una macelleria, é alla fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa giattezza, deve fare il custode di un macello pubblico ; appartiene cioè a quella categoria di modestissimi borghesi che possono bensì con estremi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia economica, e quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangibile riconoscenza di natura patrimoniale. =

Né é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere tali da escludere una ricompensa economica per i genitori.=

E nemmeno potrà accettarsi una concezione troppo pessimistica (a cui la sentenza impugnata sembra aderire) dei casi della vita umana, per ritenere che tutti i figli siano degli ingrati, i quali raggiunto un posto nel mondo dimentichino il bene ricevuto dai genitori.= La realtà della vita é fortunatamente meno triste, e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trovare conforto anche in materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di lavoro e di guadagno.= Ma fin qui noi abbiamo seguito le ipotesi della sentenza impugnata.= La quale, mentre ha ritenuta troppo incerta la possibilità di una utilità economica che il ricorrente potesse ripromettersi dalla vita del figlio, ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre.= Abbiamo già dimostrato il carattere illogico di tale ragionamen-

Ma c'è dell'altro. - Chi dice, infatti, e che assicura che il povero Amedeo Dassati dovesse proprio diventare un professionista? E' ben vero che ciò rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla allo stato delle cose poteva ritenersi più incerto e malsicuro di un tale evento. - A parte la più o meno probabile riuscita del giovinetto negli studi, molte circostanze potevano verificarsi in modo da far cambiare rotta al destino del fanciullo, e da rendere possibile e necessario un suo aiuto di natura economica al padre. -

Il futuro non si può prevedere; ed è appunto per questo che nella valutazione dell'esistenza e dell'ammontare dei danni futuri derivanti dalla morte di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventualità conosciuta al corso possibile delle vicende umane. -

Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quando che sia, le condizioni economiche del nostro cliente dovessero volgere al peggio (e questo evento non può certo essere escluso dal novero delle possibilità e delle probabilità insite nel corso delle vicende umane), non vi è dubbio che il signor Riccardo Dassati avrebbe potuto trovare una fonte di esistenza economica nel lavoro ^{del figlio}

e in caso di bisogno assoluto, anche gli alimenti.=
E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilis-
sime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo
o lontano il signor Dassati abbia bisogno di un
collobratore nella gestione dei propri affari o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi.= Se il signor Dassati
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocoforza o stabilire mercedi o dividere gli uti-
li.=

Tutte queste ipotesi.= rientrano senza dubbio nel
corso ordinario degli eventi; vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povero Amedeo
Dassati dovesse diventare un professionista e che
suo padre dovesse avere bisogno di lui.=

Si pensi, inoltre; unico figlio ! Si pensi anco-
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri,
come appare dai certificati, prodotti, del dott. Fio-
rio medico curante di Osler Elvira.=

Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassati Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie. = E se anche Dassati non aveva all'uopo formulate specifiche prove, come capo di prova rimettendosi alla globale equitativa valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti, ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiudizio. =

Secondo il criterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassati fosse stato ucciso prima della introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali, nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni. = Tutto ciò è contro la logica, contro il diritto e contro l'equità. =

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. =

Roma li 27 settembre 1934 XII. =

fto Ivano Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte di Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 novembre = 30 dic. 1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di L.600.= a titolo di multa eventuale del preciso tenore:

N/ 515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato L.600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R. Corte di Appello Sez. di Trento, del 29.5 =19.6.1934 N.78.

434 in causa Dassatti Riccardo contro Specht Leopoldo ed altri.= Per l'Azienda dello Stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII, L.S. Il Ricevitore = fto / Frenez.=

3.) Mandato speciale N.4872 Rep/ Notaro Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d.25.9.1934 in capo all'avv. Ivano Bonomi.=

fto Ivano Bonomi

Relazione di notifica:

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale avv. Ivano Bonomi ho notificata copia del suesposto ricorso per cassazione della sentenza della R.Corte di Appello; Sez. di Trento 29.5.=19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sottoscritto dal predetto Avvocato con dissenso e elenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.= in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

tificato di deposito di L.600.= in data Rovereto
29.9.34 pure sottoscritto dallo stesso avvocato
ai signori:

1) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici-
liato in Trento presso il suo Proc.AVV.Giuseppe
Stefenelli jun.consegnandolo a mani del medesimo
domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

2) Karl Graef quale rappresentante della Ditta Graef
e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in
Trento presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenelli
jun. consegnandolo a mani del medesimo domicilia-
tario per l'assenza del domiciliato.=

Trento, li trenta settembre 1934 XII

Uff; Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fb Guglielmo Baglioni (L.S/)

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassati Riccardo residente in Riva
s:G. rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo
Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienne, Ditta Graef e Stift di
Vienna in persona del suo Presidente signor Karl
Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano; Hofer Andrea
e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R. CORTE D'AP=
PELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio - 19 giugno
1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto
N. 629 Rep. Uff. Giud. Guglielmo Baglioni.

In fatto con citazione di data 11 e 13 febbraio
1933 N. 391 Uff. Giud. Cucci Michele il signor Das=
satti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tri=
bunale di Rovereto la Ditta Graef e Stift di Vien=
na e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà
Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ott^enerne
la loro condanna al risarcimento dei danni patrimo=
niali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella
misura di L. 70.000.= derivatigli dalla morte del suo
unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo
Dassati, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico. Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente: Il bambino Amedeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda, (di cui il padre suo, odierno ricorrente, è il custode) ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale una automobile, si riparava presso il muro della stessa casa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro ed un camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi, Senonché l'automobile intravista dal bambino Amedeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incustodito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte wxwxwxwxwx anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo. =

Risultò che il camioncino incustodito era di proprietà del conducente Berti Luigi e dei Sigg.

Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli-

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conclusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L.5/11/1932 N.1403 "a causa come sopra promossa da Dassati Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne rinviata con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una Dassati Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Leopoldo, l'altra dalla madre della vittima, signora Osler Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre= 30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ammetteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda, pronunciava definitivamente in ordine della richiesta del risarcimento dei danni proposta dall'odierno

ricorrente Dassati Riccardi condannando i convenuti in solido al pagamento per danni patrimoniali o non patrimoniali, della somma di L.40.000.=

Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto i signori Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele, quanto il signor Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto 20 wxwxxxx febbraio 1934 N.470 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele. Gli appellanti investivano col loro gravame tutte le pronuncie della sentenza Tribunale; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni in favore di Dassati Riccardo, gli appellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle conclusioni di I° grado (assoluta ~~wawkw~~ della domanda attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta istruttoria per testi sulle modalità del fatto, di ^{non} chiarazione di irrarsarcibilità dei danni patrimoniali e irrarsarcibilità dei danni patrimoniali inerenti alle spese sostenute dal genitore, per il ~~wawkw~~ sostentamento e l'educazione della vittima), mentre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienne concludevano per la reissione dell'appello principale di Berti Luigi e Consorti e per la riduzione della misura dell'indennizzo spettante a Das-

satti Riccardo. Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello Specht e della ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo, si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la risarcibilità del danno non patrimoniale e la irripetibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio, mentre riconosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante, pur chiedendo che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribunale di Rovereto. =

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5-19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pronuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvira) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Riccardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata quale risarcimento dei soli danni morali, escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassati Riccardo per motivi che vengono svolti in appresso.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art.

1151 C.C.

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via generale la risarcibilità dei danni in dipendenza delle spese di allevamento sostenute dal padre, asserendo (in conformità al pensiero dei Primi Giudici su questo specifico argomento) che dette spese erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo civile e morale incombente ai genitori e che le stesse avevano giorno per giorno raggiunto il loro scopo ed ha in secondo luogo esclusa nella specie la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse giunto all'età^{di} utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione di irripetibilità delle spese di allevamento e di educazione. Se è pur vero che quelle spese rispondevano ad un obbligo di legge e di natura, è al-

tres) vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a seguito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotto dalla colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato l'evento lesivo non si fosse verificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio; né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine, in causa della morte dello stesso, esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ragione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantoché, ad esempio, le spese di istruzione e di educazione erano per loro natura non esclusivamente destinate al benessere morale ed allo sviluppo intellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile, ma erano precipuamente preordinate e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sarebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro nella vita avvenire. =

Equo pertanto e doveroso, secondo il nostro modesto pensiero, è nella specie, come in ogni caso del genere, tenere debito conto per la determinazione del danno, anche delle spese sostenute dai genitori che la prematura morte del figlio ha rese inutili facendo mancare lo scopo al quale erano destinate. =

Ma dove la Corte d'Appello ha, secondo noi, più gravemente violato ogni principio di logica e di diritto falsando la interpretazione dell'art. 1151 in ordine ai danni futuri dei quali i Primi Giudici avevano fatta equitativa valutazione, si è quando essa Corte ha negato che nella specie la morte del figlio potesse considerarsi come ragione di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro rappresentato. =

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando ai medesimi non si possa avere una materiale certezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare è principio che alla luce della giurisprudenza di questo Supremo Collegio, non può revocarsi in dubbio. Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza 1° marzo 1934 (Sezione IIIa; causa PP. SS. contro Va-

lenziano) nella quale si ripete che il danno futuro è risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIIa in data 25 giugno 1934 (causa Peron contro Sassoli) nella quale si ribadiva il principio che il Giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri. =

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conseguenza di delitto, o quasi delitto, del danno futuro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale " sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi". =

Ma poi, con evidente contraddizione e con strana applicazione di tale principio al caso soggetto assirisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana, incerta e poco probabile da non poter essere valutata quale motivo di danno. =

E per ciò per i seguenti motivi:

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassati assume essere la sua, procura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio, ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia. =

Questi gli argomenti della Corte di Appello. = Facilissima la critica contro gli stessi. = Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad un *questio facti*, ed è pertanto incensurabile in Cassazione. Codesto Supremo Collegio si è già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della *questio facti* si siano applicati alla medesima dai giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interpretative dell'art. 1151 C.C. =

Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod. Corte in causa Gottuso contro Azienda Tram-

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sentenza impugnata riporta un brano; Orbene in quella causa la Corte d'Appello di Milano sulla considerazione che " il venir meno di vaghe speranze e di semplici possibilità non può costituire quella menomazione del patrimonio alla quale unicamente si deve avere riguardo nell'accertamento del danno risarcibile", aveva negato alla Gottuso il diritto di ripetere quel profitto, che in avvenire più o meno prossima avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare. =

Codesta Corte regoltrice, valutando le particolarità di quella fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi, ha annullato il giudizio della Corte di Milano. Nella propria sentenza cod. Supremo Collegio ha rilevato che seguendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non è possibile avere una coscienza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe così sacrificare ad una norma puramente estratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universale".=

Anche in data 28 febbraio 1934, cod. Supremo Col =
legio con la propria sentenza in casa Lanzani
contro Pantaleoni (Sezione I) stabiliva che
sono incensurabili in Cassazione i criteri di va=
lutazione del danno soltanto quando non sono in
contrasto coi principi logici e giuridici.=

Vediamo ora, in ^{concreto} ~~wxwxwxwxwxw~~, se la sentenza della Cor=
te di Trento si mostri in ossequio od in contrasto
coi principi logici e giuridici, e se le previsio =
ni a dedursi dal corso ordinario degli eventi del=
la vita umana e familiare, legittimino o meno
wxwxwxwxwxwx il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo nel caso
del Dassatti, ha esplicitamente affermato questo
principio ; che quando la vittima di un omicidio
colposo sia un giovanetto appartenente ad una fa=
miglia agiata, ed indirizzato ad una professione
liberale, viene meno ogni risarcimento di danni pa=
trimoniali. Adunque, soltanto i figli dei poveri
dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciul=
li che vengono destinati a mestieri manuali, pos=
sono con la loro esistenza rappresentare una fonte
di profitto economico per i loro genitori ! Il

troppo
principio è davvero strano per convincere e per ac-
quietare la voce della critica più istintiva ! =
Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Ap-
pello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato
per certo che il figlio del Dassatti dovesse indi-
rizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in
tal caso, quanta e quale somma di aiuti non solo
moralì egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori,
Se egli, ad esempio, fosse diventato un ragioniere,
che può dire che il padre suo non avrebbe potuto
valersi della sua opera, anziché di quella di un
contabile stipendiato, per l'amministrazione del-
la propria azienda commerciale ? Se egli fosse di-
venuto un perito tecnico industriale o commercia-
le, od anche se si fosse indirizzato ad una qual-
siasi professione radicalmente diversa dall'atti-
vità commerciale del padre, di quanto consigli,
di quanti aiuti, di quanta collaborazione amorevo-
le e disinteressata nelle più svariate ed impreve-
dibili contingenze che la vita crea per ognuno,
avrebbe potuto quel figlio circondare il padre
suo? Si parla di profitto economico ; e la citata
sentenza di Cod. Corte nella causa Cottuso contro
Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto
riguardo alle eventuale prestazione degli alimen-

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre. = Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti ; esso può darsi ed acquistarsi nelle forme piú diverse e piú vaste; e d'altronde, senza entrare ne campo del danno morale; chi vorrà disconoscere che la esistenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende piú proficuo il suo stesso lavoro, piú alacre la sua attività, piú utile la sua fatica. Né si dimentichi che il Dassatti Riccardo, anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale, della gestione di una macelleria, é alla fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa giustizia, deve fare il custode di un macello pubblico ; appartiene cioè a quella categoria di modestissimi borghesi che possono bensì con estremi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia economica, e quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangibile riconoscenza di natura patrimoniale. =

Né é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere tali da escludere una ricompensa economica per i genitori.=

E nemmeno potrà accettarsi una concezione troppo pessimistica (a cui la sentenza impugnata sembra aderire) dei casi della vita umana, per ritenere che tutti i figli siano degli ingrati, i quali raggiunte un posto nel mondo dimentichino il bene ricevuto dai genitori.= La realtà della vita é fortunatamente meno triste, e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trovare conforto anche ~~in~~ materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di lavoro e di guadagno.= Ma fin qui noi abbiamo seguito le ipotesi della sentenza impugnata.= La quale, mentre ha ritenuta troppo incerta la possibilità di una utilità economica che il ricorrente potesse ripromettersi della vita del figlio, ha ritenuto invece per certa ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre.= Abbiamo già dimostrato il carattere illogico di tale ragionament

Ma c'è dell'altro. - Chi dice, infatti, e che assicura che il povero Amedeo Dassati dovesse proprio diventare un professionista? E' ben vero che ciò rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla allo stato delle cose poteva ritenersi più incerto e malsicuro di un tale evento. - A parte la più o meno probabile riuscita del giovinetto negli studi, molte circostanze potevano verificarsi in modo da far cambiare rotta al destino del fanciullo, e da rendere possibile e necessario un suo aiuto di natura economica al padre. -

Il futuro non si può prevedere; ed è appunto per questo che nella valutazione dell'esistenza e dell'ammontare dei danni futuri derivanti dalla morte di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventualità conosciuta al corso possibile delle vicende umane. -

Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quando che sia, le condizioni economiche del nostro cliente dovessero volgere al peggio (e questo evento non può certo essere escluso dal novero delle possibilità e delle probabilità insite nel corso delle vicende umane), non vi è dubbio che il signor Riccardo Dassati avrebbe potuto trovare una fonte di esistenza economica nel lavoro ^{del figlio}

e in caso di bisogno assoluto, anche gli alimenti. =
E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilis-
sime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo
o lontano il signor Dassati abbia bisogno di un
collobratore nella gestione dei propri affari o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi. = Se il signor Dassati
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocoforza o stabilire mercedi o dividere gli uti-
li. =

Tutte queste ipotesi, rientrano senza dubbio nel
corso ordinario degli eventi; vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povero Amedeo
Dassati dovesse diventare un professionista e che
suo padre dovesse avere bisogno di lui. =

Si pensi, inoltre; unico figlio ! Si pensi anco-
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri,
come appare dai certificati, prodotti, del dott. Pio-
rio medico curante di Osler Elvira. =

Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassati Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, la funeraria. = E se anche Dassati non aveva all'uopo formulate specifiche capo di prova rimettendosi alla globale equitativa valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti, ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiudizio. =

secondo il criterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassati fosse stato ucciso prima della introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali, nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni. = Tutto ciò è contro la logica, contro il diritto e contro l'equità. =

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. =

Roma li 27 settembre 1934 XII. =

fto Ivano Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte di Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 novembre = 30 dic. 1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di L.600.= a titolo di mult. eventuale del preciso tenore:

N/ 515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato L.600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R. Corte di Appello Sez. di Trento, del 29.5 -19.6.1934 N.78/34 in causa Dassatti Riccardo contro Specht Leopoldo ed altri.- Per l'Azienda dello Stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII, L.8. Il Ricevitore =
fto / Frenes.=

3.) Mandato speciale N.4872 Rep/ Notaro Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d.25.9.1934 in capo all'avv. Ivano Bonomi.=

fto Ivano Bonomi

Relazione di notifica:

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale avv. Ivano Bonomi ho notificata copia del suesposto ricorso per cassazione della sentenza della R.Corte di Appello; Sez. di Trento 29.5.-19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sottoscritto dal predetto Avvocato con pdisseque e lenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.= in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

- 1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani dello stesso. =
- 2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer seco convivente, esso assente al momento. =
- 3.) Dalprà Balliano nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà Maria seco convivente esso assente al momento. =
- 4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani del sig. Berti Luigi altro socio esso assente al ^{momento} ~~momento~~. =

addì 29 settembre 1934 XII°

L'Ufficiale Giudiziario

fto Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addì 30 del mese di settembre in Trento, io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla R. Corte d'Appello di Trento su istanza di Dassatti Riccardo di Riva s. Garda col ~~Proc. Speciale~~ Proc. Speciale Avv. Ivanone Bonomi ho notificato con del sujesto ricorso per cassazione della ~~sentenza della R. Corte d'Appello di Trento~~ sentenza della R. Corte d'Appello di Trento 29 maggio 19 giugno 1934 sotto scritto dal predetto avvocato, con pedissequo elenco dei documenti prodotti e cer=

tificato di deposito di L.600.= in data Rovereto
29.9.34 pure sottoscritto dallo stesso avvocato
ai signori:

1) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici-
liato in Trento presso il suo Proc. Avv. Giuseppe
Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo
domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

2) Karl Graef quale rappresentante della Ditta Graef
e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in
Trento presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stefenelli
jun. consegnandolo a mani del medesimo domicilia-
tario per l'assenza del domiciliato. =

Trento, li trenta settembre 1934 XII

Uff; Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fb Guglielmo Baglioni (L.S./)

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassatti Riccardo residente in Riva
s/G. rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo
Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienna, Bitta Graef e Stift di
Vienna in persona del suo Presidente signor Karl
Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea
e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R. CORTE D'AP=
PELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio = 19 giugno
1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto
N. 629 Rep. Uff. Giud. Guglielmo Baglioni,

In fatto: Con citazione di data 11 e 13 febbraio
1933 N. 391 Uff. Giud. Cucci Michele il signor Das=
satti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tri=
bunale di Rovereto la ditta Graef e Stift di Vein=
na e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà
Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ottenere
la loro condanna al risarcimento dei danni patrimo=
niali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella
misura di L. 70.000. = derivategli dalla morte del suo
unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo
Dassatti, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico. Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente: Il bambino Amedeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda, (di cui il padre suo, odierno ricorrente, è il custode,) ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale un'automobile, si riparava presso il muro della casa stessa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro e il camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi. Senonché l'automobile intravista dal bambino Amdeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incostudito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo. =

Risultò che il camioncino incostudito era di proprietà del suo conducente Berti Luigi e del sigg. Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli-

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art.122

R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la

causa civile di danno venne iniziata dopo che il

procedimento penale contro Berti Luigi e Specht

Leopoldo fu conchiusa mediante declaratoria di am-

nistia a sensi dell'art. 1 R.D.L. 5/11.1932 N.1403

La causa come sopra promossa da Dassatti Riccardo

(ed é soltanto di questa causa che l'odierno ri-

corso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due

cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto

contro i medesimi convenuti, l'una da Dassatti Ric-

cardo per ottenere la convalida del sequestro con-

servativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht

Lopoldo, l'altra dallamadre della vittima, signora

Osler Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta

il risarcimento dei danni derivatile da una grave

malattia prodottale dal forte turbamento psichico

a causa della tragica morte del figlio. =

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre =

30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato

sequestro conservativo ed ametteva le prove per

testi e per perizia dedotte dalla signora Osler El =

vira a sostegno della sua particolare domanda, pro =

nunciava definitivamente in ordine alla richiesta

del risarcimento dei danni; proposta dall'odierno

ricorrente e Dassatti Riccardo condannando i convenuti in solido al pagamento per danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma di L.40.000.=

Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto i signori Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele, quanto al signor Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto 20 xxxxxx febbraio 1934 N.470 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele. Gli appellanti investivano col loro gravame tutte le pronuncie della sentenza Tribunale; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni in favore di Dassatti Riccardo, gli appellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle conclusioni di I° grado (assoluzione della domanda attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta istruttoria per testi sulle modalità del fatto, di non chiarazione di irrisarcibilità dei danni patrimoniali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali inerenti alle spese sostenute dal genitore, per il sostentamento e l'educazione della vittima), mentre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna concludevano per la reiezione dell'appello principale di Berti Luigi e Consorti e per la riduzione della misura dell'indennizzo spettante a Das-

satti Riccardo. Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello "Pecht & della Ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo, si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la risarcibilità del danno non patrimoniale e le irripetibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio, mentre riconosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante, pur chiedendo che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribunale di Rovereto. =

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5-19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei Primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pronuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvira) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Riccardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata quale risarcimento dei soli danni morali, escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassatti
Riccardo per i motivi che vengono svolti in appres-
so.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art.1151
C.C.=

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via
generale la risarcibilità dei danni in dipendenza
delle spese di allevamento sostenute dal padre, as-
serendo (in conformità al pensiero dei Primi Giudici
su questo specifico argomento) che dette spese erano
già state incontrate in obbedienza ad un obbligo
civile e morale incombente ai genitori e che le
stesse avevano giorno per giorno raggiunto il loro
scopo; ed ha in secondo luogo esclusa nella specie
la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo
di lucro cessante in ragione del profitto che il pa-
dre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non
fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse
giunto all'età di utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione
di irripetibilità delle spese di allevamento e di
educazione. Se é pur vero che quelle spese rispon-
dono ad un obbligo di legge e di natura, é al-

trasi vero che tutto quanto i genitori avevano fatto
per allevare ed educare convenientemente il loro figlio,
non era stato compiuto perché i loro sacrifici,
sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a se-
guito di una morte violenta alla quale il bambino
fosse per essere condotta dalla colpa di terzi. Né
vale nella specie il dire che il risarcimento del
danno deve porre l'offeso nella condizione in cui
sarebbersi trovati ^{ove} l'evento lesivo non si fosse ve-
rificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un
danno emergente. =

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese
sostenute per il mantenimento e l'educazione del
figlio; né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni
momento il loro scopo durante la vita del bambino,
costituisce argomento per negare che alla fine, in
causa della morte dello stesso, esse si siano rese
inutili e vane e quindi abbiano costituita una ra-
gione di danno per i genitori che le sopportarono,
inquantoché, ad esempio, le spese di istruzione, e
di educazione erano per loro natura non esclusiva-
mente destinate al benessere morale ed allo svilup-
po intellettuale del figlio per i bisogni della sua
età infantile, ma erano precipuamente preordinate
e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sarebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro nella vita avvenire.=

Equo pertanto e doveroso, secondo il nostro modesto pensiero; è nella specie, come in ogni caso del genere, tenere debito conto per la determinazione del danno, anche delle spese sostenute dai genitori che la prematura morte del figlio ha rese inutili facendo mancare lo scopo al quale erano destinate.=

Ma dove la Corte d'Appello ha, secondo noi, più gravemente violato ogni principio di logica e di diritto falsando la interpretazione dell'art. 1151 in ordine ai danni dei quali i Primi Giudici avevano fatta equitativa valutazione, si è quando essa Corte ha negato che nella specie la morte del figlio potesse considerarsi come ragione di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro rappresentato.=

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando dei medesimi non si possa avere una materiale certezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare, è principio che alla luce della giurisprudenza di questo Supremo Collegio, non può revocarsi in dubbio.=

Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza I° marzo 1934 (Sezione III; causa FF.SS. contro Va-

lenziano) nella quale si ripete che il danno futuro è risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIa in data 25 giugno 1934 (accusa Peron contro Sassoli) nella quale si ribadiva il principio che il giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri, =

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conseguenza di delitto o quasi delitto, del danno futuro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale "sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi. ="

Ma poi, con evidente contraddizione e con strana applicazione di tale principio al tale soggetto, asserisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana, incerta e poco probabile da non poter essere valutata quale motivo di danno.

E ciò per i seguenti motivi :

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassatti assume e sere la sua, procura di dare una professione ai figli non già nell'aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia.=

Questi gli argomenti della Corte di Appello. =Facilissima la critica contro gli stessi. = Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ~~ad una questione~~ ad una questione facti, ed è pertanto incensurabile in Cassazione. =Codesto Supremo Collegio si è già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della questione facti si siano applicati alla medesima dai Giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interpretative dell'art. 1151 C.C. Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod. Corte in causa Bottuso contro Azienda Tram

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sentenza impugnata riporta un brano: «Orbene in quella causa la Corte di Appello di Milano sulla considerazione che " il venir meno di vaghe speranze e di " semplici possibilità non può costituire quella " menomazione del patrimonio alla quale unicamente " si deve avere riguardo nell'accertamento del danno " risarcibile ", aveva negato alla Cottuso il diritto X di ripetere quel profitto che in un avvenire più o meno prossimo avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare. »

Codesta Corte regolatrice, valutando le particolarità di quella fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi, ha annullato il giudizio della Corte di Milano. = Nella propria sentenza cod. Supremo Collegio ha rilevato che seguendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non è possibile avere una conoscenza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe così a sacrificare ad una norma puramente astratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universale. "

Anche in data 28 febbraio 1934, col. Supremo Collegio con la propria sentenza in causa Lanzani - contro Pantaleoni (Sez. I) stabiliva che sono incensurabili in Cassazione i criteri di valutazione del danno soltanto quando non sono in contrasto coi principi logici e giuridici. =

Vediamo ora, in concreto, se la sentenza della Corte di Trento si mostri in ossequio od in contrasto coi principi logici e giuridici, e se le previsioni a dedursi dal corso ordinario degli eventi della vita umana e familiare, legittimino o meno il giudizio da noi impugnato. =

In sostanza la Corte di Trento decidendo sul caso del Dassatti, ha esplicitamente affermato questo principio; che quando la vittima di un omicidio colpisce sia ^{un} giovinetto appartenente ad una famiglia agiata, ed indirizzata ad una professione liberale, vien meno ogni risarcimento di danni patrimoniali. = Adunque, soltanto i figli dei poveri, dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciulli che vengono destinati a mestieri manuali, possono con la loro esistenza rappresentare una fonte di profitto economico per

i loro genitori; -Il principio è davvero troppo strano per convincere e per acquietare la voce della critica più istintiva!

Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Appello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato per certo che il figlio del Dassatti dovesse indirizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in tal caso quanta e quale somma di aiuti non solo morali egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori! Se egli, ad esempio, fosse diventato un ragioniere, chi può dire che il padre suo non avrebbe potuto valersi della sua opera anziché di quella di contabile stipendiato, per l'amministrazione della propria azienda commerciale? Se egli fosse diventato un perito tecnico industriale o commerciale, od anche se si fosse indirizzato ad una qualsiasi professione radicalmente diversa dall'attività commerciale del padre, di quanta consigli, di quanta aiuti, di quanta collaborazione amorevole e disinteressata nelle più svariate ed imprevedibili contingenze che la vita crea per ognuno, avrebbe potuto ~~MASSIMI~~ quel figlio circondare il padre suo? Si parla di profitto economico; e la citata sentenza di Cod. Corte nella causa Bottuso contro Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto riguardo alla eventuale prestazione degli alimen-

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre. - Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti; esso può darsi ed acquisirsi nelle forme più diverse e più vaste ; e d'altronde, senza entrare nel campo del danno morale ; chi vorrà disconoscere che la esistenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività, più utile la sua fatica. Né si dimentichi che il Dassati Riccardo, anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale, della gestione di una macelleria, é alle fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa agiatezza, deve fare il custode ~~di~~ di un macello pubblico ; appartiene cioè a quella categoria di modestissimi borghesi che possono bensì con estremi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia economica e, quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangibile riconoscenza di natura patrimoniale. j

Non é a dirsi oje le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere talu da escludere una ricompensa economica per i genitori.=

E nemmeno potrà accertarsi una concezione troppo pessimista (a cui la sentenza impugnata sembra aderire) dei casi della vita umana, per ritenere che tutti i figli siano degli ingrati, i quali raggiunto un posto nel mondo dimentichino il bene ricevuto dai genitori. La realtà della vita é fortunatamente meno tristen e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trovare conforto anche materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di lavoro e di guadagno. Ma fin qui noi abbiamo seguite le ipotesi della sentenza impugnata. La quale, mentre ha ritenuto troppo incerta la possibilità di una utilità economica che il ricorrente potesse ripromettersi dalla vita del figlio, ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre. Abbiamo già dimostrato il carattere illogico di tale ragionamen-

to. = Ma c'è dell'altro. Chi dice, infatti; e che assicura che il povero Amedeo Dassatti dovesse proprio diventare un professionista ? E' ben vero che ciò rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla allo stato delle cose poteva ritenersi più incerto e malsicuro di un tale evento. = A parte la più o meno probabile riuscita del giovanetto negli studi, molte circostanze potevano verificarsi in modo da far cabiare rotta al destino del fanciullo e da rendere possibile e necessario un suo aiuto di natura economica al padre. =

Il futuro non si può prevedere ; ed è appunto per questo che nella valutazione dell'esistenza e dell'ammontare dei danni futuri derivanti dalla morte di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventualità connaturale al corso possibile delle vicende umane. =

Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quando che sia, le condizioni economiche del nostro cliente dovessero volgere al peggio (e questo evento non può certo essere esclusi dal novero delle possibilità e delle probabilità insiste nel corso delle vicende umane), non vi è dubbio che il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trovare una fonte di assistenza economica nel lavoro del

figlio e in caso di bisogno assoluto, anche gli altri.
E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilissime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo o lontano il signor Dassatti abbia bisogno di un collaboratore nella gestione dei propri affari, o perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di malattia o da altri motivi. Se il signor Dassatti avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per lui in tali casi la necessità di cercare simili aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe giocoforza a stabilire mercedi o dividere gli utili.

Tutte queste ipotesi rientrano senza dubbio nel corso ordinario degli eventi; vi rientrano almeno come quella e più di quella che il povero Amedeo Dassatti dovesse diventare un professionista e che suo padre mai dovesse avere bisogno di lui.

Se pensi, inoltre unico figliolo ! Si pensi ancora : la quasi certezza di non poterne avere altri come appare dai certificati, prodotti, del Dott. Fiorio medico curante di Osler Elvira.

Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato, tra l'altro, che Dassattu Riccardo aveva dovuto quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie. E se anche Dassatti non aveva all'uppo formulate specifico capo di prova rimettendosi alla globale equitativa valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti, ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiudizio.=

Secondo il criterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassatti fosse stato ucciso prima della introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali, nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni. Tutto ciò è contro la logica, contro il diritto e contro l'equità.=

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.=

Roma, li 27 settembre 1934 XII.=

Ivanoe Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1;) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte d'Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 novembre = 30 dic. 1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di Lire 600.== a titolo di multa eventuale del preciso tenore :

N.515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato Lire 600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R.Corte di Appello Sez.di Trento del 29.5.19.6.1934 N.78

34 in causa Dassatti contro Specht Leopoldo

ed altri . = Per l'Azienda dello Stato Lire

600.50 addì 29.9.1934 XII, L.S. Il Ricevitore r.

fto : Frenes

3.) Mandato speciale N. 4872 Rep.R.Notaro Giuseppe

Bacca di Riva s.Garda d.d .25.9.1934 in capo all'avv.

Ivanoe Bonomi.=-

Ivanoe Bonomi

Relazione di notificat

Io sottoscritto Uff.Giud. addetto alla R.Pretura

di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva

col Proc. Speciale Avv.Ivanoe Bonomi ho notificata

copia del esteso ricorso per cassazione del=

la sentenza della R.Corte di Appello; Sez.di Tren=

to 29.5.=19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sot=

toscritto dal predetto Avvocato con pedissequo e=

lenco dei documenti prodotti e certificato di de=

posito di Lire 600.== in data Rovereto 29.9.1934

pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

- 1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani dello stesso
- 2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer seco convivente esso assente al momento
- 3.) Dalprà Galliano nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà Maria seco convivente esso assente al momento
- 4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani del signor Berti Luigi altro socio esso assente al momento.

allì 29 sett. 1934 XII L'Uffici^ole Giudiziario

Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addá trenta del mese di settembre in Trento, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Corte d'Appello di Trento su istanza di Dassatti Riccardo di Riva s. Garda col ^{ro}ro. Speciale avv. Ivance Bonomi ho notificato copia del suesteso ricorso per cassazione ~~avv~~ ~~sentenza~~ della sentenza della R. Corte d'Appello di Trento 29 maggio 19 giugno 1934 sottoscritto dal predetto avvocato, con pedissequo elenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.== in data Rovereto 29.9.34 pure sottoscritto dallo

stesso avvocato ai signori

1.) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domiciliato in Trento presso il suo Proc. avv. Giuseppe Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato .-

2.) Karl Graef quale rappresentante della ditta Graef e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in Trento presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato .-

Trento li trenta settembre 1934 XII. =

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

Baglioni Guglielmo

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassatti Riccardo residente in Riva
s/G. rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo
Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienna, Bitta Graef e Stift di
Vienna in persona del suo Presidente signor Karl
Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea
e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R. CORTE D'AP=
PELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio = 19 giugno
1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto
N. 629 Rep. Uff. Giud. Guglielmo Baglioni,

In fatto: Con citazione di data 11 e 13 febbraio
1933 N. 391 Uff. Giud. Cucci Michele il signor Das=
satti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tri=
bunale di Rovereto la ditta Graef e Stift di Vein=
na e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà
Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ottenere
la loro condanna al risarcimento dei danni patrimo=
niali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella
misura di L. 70.000. = derivategli dalla morte del suo
unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo
Dassatti, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico. Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente: Il bambino Amedeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda, (di cui il padre suo, odierno ricorrente, è il custode,) ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale un'automobile, si riparava presso il muro della casa stessa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro e il camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi. Senonché l'automobile intravista dal bambino Amdeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incostudito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo. =

Risultò che il camioncino incostudito era di proprietà del suo conducente Berti Luigi e dei sigg. Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli-

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art.122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conchiusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L. 5/11.1932 N.1403

La causa come sopra promossa da Dassatti Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una da Dassatti Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Leopoldo, l'altra dallamadre della vittima, signora Osler Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.=

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre= 30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ametteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda, pronunciava definitivamente in ordine alla richiesta del risarcimento dei danni; proposta dall'odierno

ricorrente e Dassatti Riccardo condannando i convenuti in solido al pagamento per danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma di L.40.000.=

Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto i signori Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele, quanto al signor Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto 20 wxwxwxw febbraio 1934 N.470 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele. Gli appellanti investivano col loro gravame tutte le pronuncie della sentenza Tribuna-
zia; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni in favore di Dassatti Riccardo, gli ap-
pellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle conclusioni di I° grado (assoluzione della domanda attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta istruttoria per testi sulle modalità del fatto, di-
non
chiarazione di irrisarcibilità dei danni patrimo-
niali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali i-
nerenti alle spese sostenute dal genitore, per il sostentamento e l'educazione della vittima), men-
tre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna conchiudevano per la reiezione dell'appello principale di Berti Luigi e Consorti e per la riduzione della misura dell'indennizzo spettante a Das-

satti Riccardo. Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello "Pecht & della Ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo, si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la risarcibilità del danno non patrimoniale e le irripetibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio, mentre riconosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante, pur chiedendo che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribunale di Rovereto. =

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5-19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei Primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pronuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvira) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Riccardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata quale risarcimento dei soli danni morali, escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassatti
Riccardo per i motivi che vengono svolti in appres=
so.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art.1151

C.C.=

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via
generale la risarcibilità dei danni in dipendenza
delle spese di allevamento sostenute dal padre, as=
serendo (in conformità al pensiero dei Primi Giudici
su questo specifico argomento) che dette spese erano
già state incontrate in obbedienza ad un obbligo
civile e morale incombente ai genitori e che le
stesse avevano giorno per giorno raggiunto il loro
scopo; ed ha in secondo luogo esclusa nella specie
la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo
di lucro cessante in ragione del profitto che il pa=
dre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non
fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse
giunto all'età di utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione
di irripetibilità delle spese di allevamento e di
educazione. Se é pur vero che quelle spese rispon=
dono ad un obbligo di legge e di natura, é al=

trasi vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a seguito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotta dalla colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato l'evento lesivo non si fosse verificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.=

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio; né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine, in causa della morte dello stesso, esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ragione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantoché, ad esempio, le spese di istruzione, e di educazione erano per loro natura non esclusivamente destinate al benessere morale ed allo sviluppo intellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile, ma erano precipuamente preordinate e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sarebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro nella vita avvenire.=

Equo pertanto e doveroso, secondo il nostro modesto pensiero; è nella specie, come in ogni caso del genere, tenere debito conto per la determinazione del danno, anche delle spese sostenute dai genitori che la prematura morte del figlio ha rese inutili facendo mancare lo scopo al quale erano destinate.=

Ma dove la Corte d'Appello ha, secondo noi, più gravemente violato ogni principio di logica e di diritto falsando la interpretazione dell'art. 1151 in ordine ai danni dei quali i Primi Giudici avevano fatta equitativa valutazione, si è quando essa Corte ha negato che nella specie la morte del figlio potesse considerarsi come ragione di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro rappresentato.=

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando dei medesimi non si possa avere una materiale certezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare, è principio che alla luce della giurisdizione di questo Supremo Collegio, non può revocarsi in dubbio.=

Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza I° marzo 1934 (Sezione III; causa FF.SS. contro Va-

lenziano) nella quale si ripete che il danno futuro é risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIa in data 25 giugno 1934 (acysa Peron contro Sassoli) nella quale si ribadiva il principio che il giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri. =

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conseguenza di delitto o quasi delitto, del danno futuro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale "sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi. ="

Ma poi, con evidente contraddizione e con strana applicazione di tale principio al tale soggetto, asserisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana, incerta e poco probabile da non poter essere valutata quale motivo di danno.

E ciò per i seguenti motivi :

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassatti assume essere la sua, procura di dare una professione ai figli non già nell'aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia.

Questi gli argomenti della Corte di Appello. Facilissima la critica contro gli stessi. Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad una *questio facti*, ed è pertanto incensurabile in Cassazione. Codesto Supremo Collegio si è già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della *questio facti* si siano applicati alla medesima dai Giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interpretative dell'art. 1151 C.C. Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod. Corte in causa Bottuso contro Azienda Tram

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sentenza impugnata riporta un brano :Orbene in quella causa la Corte di Appello di Milano sulla considerazione che " il venir meno di vaghe speranze e di " semplici possibilità non può costituire quella " menomazione del patrimonio alla quale unicamente " si deve avere riguardo nell'accertamento del danno " risarcibile ", aveva negato alla Gottuso il diritto X di ripetere quel profitto che in un avvenire più o meno prossimo avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare. *

Codesta Corte regolatrice, valutando le particolarità di quella fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi, ha annullato il giudizio della Corte di Milano. = Nella propria sentenza cod. Supremo Collegio ha rilevato che seguendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non è possibile avere una conoscenza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe così a sacrificare ad una norma puramente astratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universale. "

Anche in data 28 febbraio 1934, col. Supremo Collegio con la propria sentenza in causa Lanzani = contro Pantaleoni (Sez.I) stabiliva che sono incensurabili in Cassazione i criteri di valutazione del danno soltanto quando non sono in contrasto coi principi logici e giuridici. =

Vediamo ora, in concreto, se la sentenza della Corte di Trento si mostri in ossequio od in contrasto coi principi logici e giuridici, e se le previsioni a dedursi dal corso ordinario degli eventi della vita umana e familiare, legittimino o meno il giudizio da noi impugnato. =

In sostanza la Corte di Trento decidendo sul caso del Dassatgi, ha esplicitamente affermato questo principio; che quando la vittima di un omicidio colposo sia ^{un} giovinetto appartenente ad una famiglia agiata, ed indirizzata ad una professione liberale, vien meno ogni risarcimento di danni patrimoniali. = Adunque, soltanto i figli dei poveri, dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciulli che vengono destinati a mestieri manuali, possono con la loro esistenza rappresentare una fonte di profitto economico per

i loro genitori! =Il principio è davvero troppo strano per convincere e per acquietare la voce della critica più istintiva!

Ammettiamo ~~pure~~ per un istante che la Corte di Appello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato per certo che il figlio del Dassatti dovesse indirizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in tal caso quanta e quale somma di aiuti non solo morali egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori! Se egli, ad esempio, fosse diventato un ragioniere, chi può dire che il padre suo non avrebbe potuto valersi della sua opera anziché di quella di contabile stipendiato, per l'amministrazione della propria azienda commerciale? Se egli fosse diventato un perito tecnico industriale o commerciale, od anche se si fosse indirizzato ad una qualsiasi professione radicalmente diversa dall'attività commerciale del padre, di quanta consigli, di quanta aiuti, di quanta collaborazione amorevole e disinteressata nelle più svariate ed imprevedibili contingenze che la vita crea per ognuno, avrebbe potuto ~~XXXXXX~~ quel figlio circondare il padre suo? Si parla di profitto economico; e la citata sentenza di Cod. Corte nella causa Bottuso contro Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto riguardo alla eventuale prestazione degli alimen-

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre. - Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti; esso può darsi ed acquisirsi nelle forme più diverse e più vaste ; e d'altronde, senza entrare nel campo del danno morale ; chi vorrà disconoscere che la esistenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività, più utile la sua fatica. Né si dimentichi che il Dassati Riccardo, anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale, della gestione di una macelleria, é alle fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa agiatezza, deve fare il custode ~~di~~ di un macello pubblico ; appartiene cioè a quella categoria di modestissimi borghesi che possono bensì con estremi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia economica e, quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangibile riconoscenza di natura patrimoniale. j

Non é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere talu da escludere una ricompensa economica per i genitori. =

E nemmeno potrà accertarsi una concezione troppo pessimista (a cui la sentenza impugnata sembra aderire) dei casi della vita umana, per ritenere che tutti i figli siano degli ingrati, i quali raggiunto un posto nel mondo dimentichino il bene ricevuto dai genitori. La realtà della vita é fortunatamente meno tristen e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trovare conforto anche materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di lavoro e di guadagno. Ma fin qui noi abbiamo seguite le ipotesi della sentenza impugnata. La quale, mentre ha ritenuto troppo incerta la possibilità di una utilità economica che il ricorrente potesse ripromettersi dalla vita del figlio, ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre. Abbiamo già dimostrato il carattere illogico di tale ragionamen-

to. = Ma c'è dell'altro. Chi dice, infatti; e che assicura che il povero Amedeo Dassatti dovesse proprio diventare un professionista? E' ben vero che ciò rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla allo stato delle cose poteva ritenersi più incerto e malsicuro di un tale evento. = A parte la più o meno probabile riuscita del giovanetto negli studi, molte circostanze potevano verificarsi in modo da far cabiare rotta al destino del fanciullo e da rendere possibile e necessario un suo aiuto di natura economica al padre. =

Il futuro non si può prevedere; ed è appunto per questo che nella valutazione dell'esistenza e dell'ammontare dei danni futuri derivanti dalla morte di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventualità connaturale al corso possibile delle vicende umane. =

Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quando che sia, le condizioni economiche del nostro cliente dovessero volgere al peggio (e questo evento non può certo essere esclusi dal novero delle possibilità e delle probabilità insiste nel corso delle vicende umane), non vi è dubbio che il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trovare una fonte di assistenza economica nel lavoro del

figlio e in caso di bisogno assoluto, anche gli alimenti. = E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilissime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo o lontano il signor Dassatti abbia bisogno di un collaboratore nella gestione dei propri affari, o perché là sua azienda si ingrandisca, o perché egli venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di malattia o da altri motivi. Se il signor Dassatti avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per lui in tali casi la necessità di cercare simili aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe giocoforza a stabilire mercedi o dividere gli utili.=

Tutte queste ipotesi rientrano senza dubbio nel corso ordinario degli eventi; vi rientrano almeno come quella e più di quella che il povero Amedeo Dassatti dovesse diventare un professionista e che suo padre mai dovesse avere bisogno di lui. =

Se pensi, inoltre unico figliolo ! Si pensi ancora : la quasi certezza di non poterne avere altri= come appare dai certificati, prodotti, del Dott. Fiorio medico curante di Osler Elvira. =

Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato, tra l'altro, che Dassattu Riccardo aveva dovuto quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie. E se anche Dassatti non aveva all'uppo formulate specifico capo di prova rimettendosi alla globale equitativa valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti, ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiudizio. =

Secondo il criterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassatti fosse stato ucciso prima della introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali, nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni. Tutto ciò è contro la logica, contro il diritto e contro l'equità. =

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. =

Roma, li 27 settembre 1934 XII. =

Ivanoe Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1:9 Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte d'Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 novembre = 30 dic. 1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di Lire 600.== a titolo di multa eventuale del preciso tenore :

N.515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato Lire 600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R.Corte di Appello Sez.di Trento del 29.5.19.6.1934 N.78 34 in causa Dassatti contro Specht Leopoldo ed altri . = Per l'Azienda dello Stato Lire 600.50 addi 29.9.1934 XII, L.S. Il Ricevitore :
fto : Frenes

3.) Mandato speciale N. 4872 Rep.R.Notaro Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d .25.9.1934 in capo all'avv. Ivano Bonomi.=

Ivano Bonomi

Relazione di notifica:

Io sottoscritto Uff.Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale Avv.Ivano Bonomi ho notificata copia del si esteso ricorso per cassazione della sentenza della R.Corte di Appello; Sez.di Trento 29.5.=19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sottoscritto dal predetto Avvocato con pedissequo elenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.== in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

- 1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s.
Garda consegnandola a mani dello stesso
- 2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s.
Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer
seco convivente esso assente al momento
- 3.) Dalprà Galliano nella sua residenza in Riva s.
Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà
Maria seco convivente esso assente al momento
- 4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva
s. Garda consegnandola a mani del signor Berti Luigi
altro socio esso assente al momento.

allì 29 sett. 1934 XII L'Uffici^gle Giudiziario

Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addà trenta
del mese di settembre in Trento, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Corte d'Appello
di Trento su istanza di Dassatti Riccardo di Riva
s. Garda col ^oroc. Speciale avv. Ivano Bonomi ho no-
tificato copia del suesteso ricorso per cassazione ~~vella~~
~~sentan~~ della sentenza della R. Corte d'Appello di
Trento 29 maggio 19 giugno 1934 sottoscritto dal
predetto avvocato, con pedissequo elenco dei documen-
ti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.==
in data Rovereto 29.9.34 pure sottoscritto dallo

stesso avvocato ai signori

1.) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domiciliato in Trento presso il suo Proc. avv. Giuseppe Stefanelli jun. consegnandolo a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato . =

2.) Karl Graef quale rappresentante della ditta Graef e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in Trento presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefanelli jun. consegnandolo a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato. =

Trento li trenta settembre 1934 XII. =

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

Baglioni Guglielmo

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento) 26 ott. 34
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

A Sua Ecc.

Onorevole Prof. Avv. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

R O M A

Dassatti Riccardo

In data odierna Le ho spediti con pieghi raccomandati :

- a.) Ricorso in Cassazione con relazione di notifica ;
- b.) Copia autentica della sentenza impugnata ;
- c.) Bolletta dell'Ufficio del ⁿregistro di deposito di Lire 600.==
- d.) I fascicoli atti e documenti del giudizio di I e II grado
- e.) N. 8 copie in carta semplice della sentenza della Corte d'Appello
- f.) N. 8 copie del ricorso alla Corte Suprema (in carta semplice)

gxt

Il deposito deve essere eseguito entro il 30 corr. essendo stata l'ultima notifica eseguita il 30 settembre. =

Il cliente deve averLe già spedito il fondo di Lire 500.==

Vivaldelli Emilio :

Certo Vivaldelli Emilio di Massimo nato il 17 settembre 1907 a Riva veniva condannato con sentenza 30 sett. 1927 dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di propaganda sovversiva. =

Essendo tale reato compreso fra quelli amnistiati a sensi dell'art. 1 R.D. 5 novembre 1932 N. 403, ho presentata domanda fin dal 6 ottobre al Procuratore Generale presso detto Tribunale per la declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 593 Cod. Proc. Pen. declaratoria che comporta fra l'altro la cancellazione della condanna sui certificati penali rilasciati ad istanza dei privati. =

Finora al Casellario del Tribunale di Rovereto non è arrivata nessuna comunicazione del provvedimento. = Poiché il Vivaldelli ha estremo bisogno del suo certificato penale per ragioni di lavoro, La prego vivamente di sollecitare l'evasione della pratica presso il P.M. del Tribunale Speciale, il quale a sensi di legge, deve promuovere la declaratoria da parte del Tribunale. =

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento) 26 ott. 34
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

A Sua Ecc.

Onorevole Prof. Avv. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

R O M A

Dassatti Riccardo

In data odierna Le ho spediti con pieghi raccomandati :

- a.) Ricorso in Cassazione con relazione di notifica ;
- b.) Copia autentica della sentenza impugnata ;
- c.) Bolletta dell'Ufficio del ⁿregistro di deposito di Lire 600.==
- d.) I fascicoli atti e documenti del giudizio di I e II grado
- e.) N. 8 copie in carta semplice della sentenza della Corte d'Appello
- f.) N. 8 copie del ricorso alla Corte Suprema (in carta semplice)

gxt

Il deposito deve essere eseguito entro il 30 corr. essendo stata l'ultima notifica eseguita il 30 settembre. =

Il cliente deve averLe già spedito il fondo di Lire 500.==

Vivaldelli Emilio :

Certo Vivaldelli Emilio di Massimo nato il 17 settembre 1907 a Riva veniva condannato con sentenza 30 sett. 1927 dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di propaganda sovversiva. =

Essendo tale reato compreso fra quelli amnistiati a sensi dell'art. 1 R.D. 5 novembre 1932 N. 403, ho presentata domanda fin dal 6 ottobre al Procuratore Generale presso detto Tribunale per la declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 593 Cod. Proc. Pen. declaratoria che comporta fra l'altro la cancellazione della condanna sui certificati penali rilasciati ad istanza dei privati. =

Finora al Casellario del Tribunale di Rovereto non è arrivata nessuna comunicazione del provvedimento. = Poiché il Vivaldelli ha estremo bisogno del suo certificato penale per ragioni di lavoro, La prego vivamente di sollecitare l'evasione della pratica presso il P.M. del Tribunale Speciale, il quale a sensi di legge, deve promuovere la declaratoria da parte del Tribunale. =

Roma 30/10: 1934 =

Am. Graf.
Frances. Bonanni

Roma =

Esceleva, le misio qui
come da istruzione avuta dal Am
Giuseppe Ferandi Rovereto, un assegno
banario n. 1212.120. di Lire 500.
(ringherente) per conto spese.

La riverso.

Devno

Piccardi Dattati

Sorrandi -

Piccolo Cavagna - f. per. (triviale)

Piccolo prese. Pittirare certificato
medico Hasler Quira

Sig. Giovanni - scrivere -

Vassath Piccolo



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1^a Sezione Penale

Copia da notificare

N. 25.678 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Prima Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

On. *Stance Bonomi*

che la discussione del ricorso prodotto da

Luca Jacomis

è fissata per l'udienza del giorno 15 DIC. 1934

Roma, 12 NOV 1934 Anno XIII

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 22 NOV. 1934

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. B. -- Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Dove osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1^a Sezione Penale

Copia da notificare

N. 6728 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno, (Prima Sezione penale), a norma dell'art. 533 del cod. di proc. pen. partecipa al Sig. Avvocato

Usc. *Nonomi S.*

essere giunti in Cancelleria gli atti del ricorso prodotto

da *Beccati Giacomo*

di cui è stato nominato difensore di fiducia, e che nel termine di giorni quindici dalla notificazione del presente avviso potrà esaminare nella detta Cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copie e presentare nuovi documenti.

Roma, - 8 AGO. 1934 - Anno XII

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 22 SET del mese di anno XII

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nel modo e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930) (V)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	oppure = D =	Avviso di ricevimento postale oppure = PCP =
Urgentissimo	• = UGS =	Far proseguire
Parzialmente urgente	• = PU =	Far proseguire pagato
Differico	• = LCF =	Posta raccomandata
	• = LCO =	Espresso pagato
	• = LCD =	Da consegnarsi in mani proprie
Risposta pagata a lire o franchi oro	• = RP x =	Fermo telegrafo
Telegramma collazionato	• = TC =	Fermo posta
Avviso di ricevimento telegrafico	• = PC =	Fermo posta raccomandata
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	• = PCD =	X indirizzi
		Comunicare tutti indirizzi
		• = CTA =

UFFICIO TELEGRAFICO
C

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
 Le tasse riscosse in caso di errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
 Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma.
 Il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il _____ 193 _____ ore Per il circuito N. _____ 	Ricevente
---	-----------



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi est di seguito da una mezzanotte all'altra.
 Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero del nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti di presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

127 ROVERETO TR; 156 13: 8 11310-

- PREGOLA NOTIZIE PRATICA FERRARI OSSEBUI - FERRIANDI -

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

8 febbraio 1935

Ugo Ferrarini,

Come le ho detto io
non ho dirette conoscenze nell'igienda
Cabacchi. Ho dovuto ricorrere per
il mio raccomandato Ferrarini all'inten-
vento di un amico che conosce ~~era~~
~~era~~ un alto funzionario dell'igienda.

~~Egli mi riferisce però che non~~
~~è possibile che il suo raccomandato~~
~~sia riammesso~~

Il mio amico - che mi aveva promesso
di interessarsi - non mi ha risposto. ~~Provvedo~~
oggi stesso a sollecitarlo.

Per il riavviso Dasseti occorre che

ella rimanda il fascio colto
che ho fatto spedire,
senza di che la cancellaria
della prefettura non può
mettere a ruolo la causa.
cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Ferrandi

Via Mercurio 4

Rovereto

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

15 ottobre 1934

A Sua Eccellenza

L'On. Prof. Avv. Ivanone Bonomi

Piazza della Libertà 4

ROMA

Ricorso Dassati Riccardo

Dopo il colloquio telefonico avuto negli ultimi giorni dello scorso settembre, valendomi della di Lei autorizzazione, ho redatto e firmato il ricorso nell'interesse del cliente in oggetto, ed ho provveduto alla estensione del mandato, al deposito cauzionale, e infine alla tempestiva notifica. = La prego ora di dirmi quante copie in carte semplice devono essere mandate insieme all'originale (credo, copie in carta libera), e se è obbligatorio farle stampare, oppure si possono mandare dattilografate. = Entro il 30 ottobre e in termine utile perché Lei possa farne il deposito alla Corte, Le manderò il ricorso e i fascicoli. =

Contemporaneamente il cliente Le farà avere un fondo spese di L.500.=; La prego però di dirmi sinceramente se abbisogna un fondo maggiore, e possibilmente anche di specificarmi a quale cifra ammonterà il Suo onorario di difesa. =

Devo ora pregarLa di un atto di carità per un mio cliente il quale attende da tempo dalla Direzione Generale dei Monopoli, Ufficio Personale, la notizia della propria riassunzione in servizio. = Si tratta di Certo Ferrari Giovanni già addetto alla Manifattura Tabacchi di Rovereto. = Costui nel marzo 1933 subì un procedimento penale presso il Tribunale di Rovereto e, sia pure con ogni beneficio di legge, riportò condanna per furto. = Né conseguì il suo licenziamento dalla Manifattura Tabacchi. = Nell'interesse del Ferrari sono stati presentati alcuni ricorsi, l'ultimo dei quali poté finalmente essere accolto, ~~il~~ 26 e 27 settembre u.sc. = ebbi io stesso ad accertarmi presso l'Ufficio Personale della Direzione Generale dei Monopoli che il provvedimento di riassunzione, ~~sa~~ ^{era} la destinazione della nuova residenza del Ferrari, era pronto per essere spedito a Rovereto e venire comunicato al-

l'interessato.= Nonostante questo il Ferrari non ha ricevuta ancora nes-
suna notizia.= In data 7 corr. ho spediti un telegramma ed una lettera
alla Direzione Generale dei Monopoli che sono rimasti senza risposta.=
Veramente questo ultimo silenzio induce a pensare che nulla vi sia di
nuovo e che la pratica ormai di pura esecuzione, segua il suo corso,
poiché non dubito che se qualche inspiegabile contrattempo si fosse
verificato, l'Ufficio competente avrebbe subito risposto alle mie mis-
sive.= Nonostante però questa tranquillità, il mio cliente, vive in un
attesa spiegabilmente ansiosa, tanto più che sono ormai molti mesi che
egli aspetta con fiducia la riassunzione che deve ridargli il lavoro e
il pane.=

Vorrà quindi, Eccellenza, perdonare la libertà che mi prendo,
e La prego di voler con benevola sollecitudine informarsi Lei stesso
presso la Direzione Generale dei Monopoli circa le ragioni di questo
strano ritardo, riferendomi poi quanto ha potuto apprendere al propo-
sito.= Nel contempo La prego di sollecitare l'evasione del provvedi-
mento, dato che ancora vi fosse bisogno di far premura all'Ufficio com-
petente.=

Sono certo che Ella vorrà usarmi questa cortesia, e coi mi-
gliori ringraziamenti, Le porgo i sensi della mia affettuosa devozio-
ne.=

Ferrari

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento) 26 ott. 24
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

A S. Ecc.

Avv. Prof. Ivano Bonomi

Voltamantovana

Dassatti Riccardo :

In data odierna ~~ho~~ ho spediti con pieghi raccomandati al Suo Studio di Roma :

- a.) Ricorso in Cassazione con relazione di notifica ;
- b.) Copia autentica della sentenza impugnata ;
- c.) Bolletta dell'Ufficio del Registro di deposito di Lire 600.==
- d.) I fascicoli atti e documenti del giudizio di I e II grado ;
- e.) N. 8 copie in carta semplice della sentenza della Corte d'Appello ;
- f.) N. 8 copie del ricorso alla Corte Suprema (in carta semplice)

Il deposito deve essere eseguito entro il 30 corr. essendo stata l'ultima notifica eseguita il 30 settembre ; =

Il cliente deve averLe già spedito il fondo di Lire 500.==

Tanto Le comunico secondo le istruzioni da Lei datemi nella Sua lettera del 20 corr.==

Con profondo ossequio



STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA

RECAPITO DI ROVERETO
VIA MERCERIE, 4 TELEFONO 13-14

A Sua Eccellenza



Avv. Prof. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà N.4

ROMA

A Sua Eccellenza

Prof. Avv. On. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4

R O M A

Dassatti Riccardo : Appena potrà avere di ritorno i certificati medici (due) rilasciati dal Dott. Vittorio Florio di Rivaas. Garda sulle condizioni di malattia di Osler Alvira in Dassatti, allegati al Fascicolo di I° giudizio, mi farà cosa grata se vorrà spedirmeli subito, dovendoli esibire al perito che sta eseguendo ~~gli~~ indagini per la presentazione del proprio elaborato. =

Nel contempo La prego di avvisarmi se è stata fissata l'udienza ~~per~~ la discussione del ricorso di Dassatti Riccardo, e Le sarò anche grato se vorrà esprimermi il Suo parere sulla maggiore o minore fondatezza del ricorso. =

Cavagna Giovanni : Il 7 dicembre era fissata alla Corte Suprema la discussione di un ricorso del Cavagna contro una sentenza di condanna penale del Tribunale di Trento. = Io Le telegrafai pregandoLa di ottenere un rinvio. = Temp ~~che~~ il mio telegramma Le sia giunto troppo tardi. = Comunque La prego di scrivermi qualche cosa al proposito, significandomi anche quanto Le debbo per il Suo intervento. =

Manzana Angelo e Manzana Valentino : La Corte di Assise di Trento condannò i prenommati rispett. a 24 anni e a 20 anni di reclusione per omicidio premeditato, col beneficio della provocazione. = Il 1° dicembre u.s. deve essersi discussa alla Corte Suprema il ricorso proposto dall'imputato. = La prego di informarmi sull'esito del ricorso, e specificatamente se la Corte Suprema ha ritenuto applicabile ai ricorrenti il condono di cui all'ultimo decreto sovrano. = Anche per questa pratica voglia espormi le Sue competenze. =

Ferrari Giovanni : E' un ex operaio della Manifattura Tabacchi di Rovereto che venne licenziato verso la metà dell'anno scorso a seguito di un processo penale per furto conclusosi al Tribunale di Rovereto con una condanna a qualche mese di reclusione accompagnata da tutti i benefici di legge. =


Il Ferrari ha presentato vari ricorsi alla Direzione Generale dei Monopoli per essere riassunto in servizio ed ha fatte pervenire delle suppliche anche al Capo del Governo. = Per vero dire, i regolamenti si opporrebbero alla riassunzione del Ferrari ; ma non sono pochi i precedenti di benevola interpretazione dei regolamenti, per cui anche persone condannate vennero riassunte in servizio dalla Manifattura Tabacchi. = Il caso del Ferrari è particolarmente pietoso; egli, oltre a trovarsi in condizioni di assoluta miseria con la propria famiglia, è sempre stato di ottima condotta, salvo naturalmente il fallo commesso e confessato, seguito però da immediata restituzione del tolto alla parte lesa. =

Le scrissi ancora e Le telefonai per questa pratica ; ma poi sembrava che le cose si fossero risolte in favore del Ferrari . = Invece nulla finora è stato disposto per la riassunzione dell'operaio. =

Le sarò immensamente grato se vorrà interessarsi della cosa presso la Direzione Generale dei Monopoli, e vedere se vi sia una qualche possibilità di salvezza per questo individuo. = La moglie del Ferrari frequenta casa mia in qualità di domestica avventizia, e le angosce della povera donna mi rendono disposto a fare anche dei sacrifici personali per ogni intervento che fosse necessario allo scopo di facilitare il buon esito dei ricorsi presentati dal Ferrari, o di un nuovo ricorso che dovesse essere inoltrato. =

Facendo appello alla Sua generosità per questa pratica, confido che Ella vorrà collaborare ad un'opera di bene. =

Colgo l'occasione per inviare alla Sua Signora ed a Lei i più devoti ed affettuosi auguri ed ossequi



STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA

ROVERETO (Prov. Trento) 13 febb. 1935
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

RECAPITO DI ROVERETO A Sua Eccellenza

Avv. Prof. Ivano Bonomi

R o m a

Piazza Libertà N.4


Ai fini della perizia medica in corso ^{mi} che sarebbe necessa-
rio trattenere i fascicoli relativi al ricorso Dassatti fino a vener-
di o sabato della settimana prossima.= Se però questo ritardo dovesse
provocare ~~i~~ danni al cliente, mi scriva subito, ed io manderò i fasci-
coli senz'altri indugi.=

Per la pratica dell'operaio Ferrari Le sarò gratò se vorrà
interessare la persona alla quale Ella si é rivolta, perché possibil-
mente solleciti una risposta dalla Direzione dell'Azienda Tabacchi.=

Infine La prego di volermi comunicare la specifica per le
Sue prestazioni in pratiche Cavagna, Manzana, ed altre delle quale
Ella si interessò ultimamente.=

Stò preparando un ricorso in Cassazione nell'interesse
di certo Avv. Giuseppe Lupatini di Rovereto ~~di~~ una causa per risarci-
mento di danni da incidente automobilistico.= Ho già preparato il
mandato a di Lei nome; voglia scrivermi se in questo frattempo Lei
si fermerà a Roma, tenendo presente che io Le manderei il ricorso
per la firma entro il corrente mese.= Voglia anche scrivermi quale
acconto Le deve essere inviato dal cliente.=

Con affettuosi e devoti ossequi.=



Parma, 18 febbraio 1935

Egregio avv. Ferrarini,

Ella può trattenermi
i fascicoli relativi al ricorso
Dassetti. Parra dire che fino alla
loro restituzione non si prove-
derà a fissare la disufficienza
del ricorso.

Le conferisco che sto occupandomi
dell'operaiò Ferrarini. Credo di aver
trovato la via per arrivare al
Direttore Generale.

Per le due pratiche Lavagna
e Marzana, trattandosi di cosa
di poco conto, credo possa bastare
un centinaio di lire per ciascuna
e così in complesso lire duecento.
Fino ~~alla~~ al termine del mese
credo di non avere occasione di
muovermi da Parma. Ella può
quindi mandarmi il ricorso

Lupattoni per la firma e
il deposito in cancelleria,
con cordiali saluti.

M. Gian M. ing. Giovanni Boelli.
Direttore Generale dei Monumenti;

Mi permetto di rivol-
germi personalmente a Lei per
solicitare una pratica da cui
dipende la sorte di una povera
famiglia, ^{in condizioni assai misere,} che mi è stata
vivamente raccomandata.

Un operaio già adetto alla Manifattura
Tabacchi di Rovereto - certo
Giovanni Ferrari - venne liberato
nel 1933 per una condanna
penale. Accolto il suo ricorso
dal magistrato competente e
prosciolto dall'accusa, egli ebbe
a piangere circa la sua
riassunzione. Mi si assicura
~~però~~ che
il l'Ufficio Personale non
~~aveva~~ da fissare la

nuova destinazione per
dar subito corso alla
trafugazione già decisa. Invece
fino ad oggi nessun provvedimento
è stato comminato.

Vorrebbe Ella avere la grande
bontà di sollecitare la
decisione? Farebbe a pesa buona.

Con anticipati ringraziam^{enti}
menti e con ossequi
buoni.

dei

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento) 15 marzo 1935
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 1314

On.


Avv. Prof. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4

ROMA

Le rimando i fascicoli di I e di II grado della
causa di Dassatti Riccardo contro Specht Leopoldo ed altri, ora
pendente alla Corte Suprema.=- La sentenza della Corte d'Appello
non mi fu rimandata da Lei insieme ai fascicoli; o almeno io ~~la~~
non la trovo fra gli atti di studio.=- Le sarò grato se vorrà far-
mi conferma al proposito.=-

Con devoti ossequi



STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

18 marzo 35

Onorevole Prof.

Avv. Ivance Bonomi

Piazza della Libertà 4


R O M A

La moglie dell'operaio Ferrari Giovanni viene in questo momento al mio studio e mi mostra la minuta di una lettera indirizzata a Lei giorni fa, nonché la di Lei risposta in data 16 marzo corr. con la quale Ella accenna ad una risposta negativa avuta dalla Direzione dei Monopoli che venne trasmessa in originale a Me. = Deve trattarsi di un equivoco da parte Sua, poiché nei giorni passati io non ho ricevuta alcuna Sua comunicazione. = Essendo rimasto assente vari giorni da Rovereto ho guardato anche in questo momento fra la posta arretrata e non trovo assolutamente la lettera alla quale Lei accenna. =

Anzitutto quindi La prego di volermi scrivere confermandomi e possibilmente meglio raggugliandomi sulla risposta della Direzione dei Monopoli. = Come già altra volta Le scrissi, la pratica del Ferrari é da tempo inoltrata; da varie fonti il Ferrari ha avuto assicurazione del buon esito della stessa, e l'ulteriore provvedimento da assumere nei suoi riguardi dovrebbe essere più che altro relativo alla nuova residenza. = Nel ricorso del Ferrari sono stati citati vari casi di riassunzione di operai nonostante precedenti condanne penali; vuol dire quindi che la norma regolamentare sia prestata, e può prestar=

La ringrazio del Suo interessamento , anche a nome
del Ferrari e della sua famiglia ; Ella avrà voluto scusare se la
signora Ferrari si é permessa di importunarLa direttamente. = Si trat=
ta, come già Le dissi, di un caso pietosissimo e tale da meritare vera=
mente una generosa comprensione. =

Le mando i più affettuosi saluti e devoti ossequi



20 marzo 1955

Egregio avv. Ferrarini,

Le scrissi direttamente
all'ing. Giovanni Boselli, Direttore
Generale dei Popoli, per pervenire
la massimizzazione dell'operaio
Ferrarini. Il Direttore mi ha

scritto (ed io ho inviato a lei
circa un mese fa

la lettera con due righe mie
sul dorso della stessa) ~~prego~~

pregando assolutamente la
possibilità della massimizzazione

~~mi~~ in base alle vigenti
disposizioni regolamentari.

Nella mia lettera gli dissi
essermi stato assicurato che
occorreva soltanto di ~~lo~~ che

stato risolto favorevolmente
il caso. Invece il Paelli
negar ~~e~~ anche la possi-
bilità di un trionfo.

Cordiali saluti.

Giorgio avv. Ferrandi;

Per la rinuncia
al ricorso occorre un carta da bollo da
L. 18 che ~~la parte~~ ^{il} ricorrente
ricorso alla ~~caparra~~ ^{perduta}
accolga la desistenza, ~~ata~~
~~stessa~~. Tale nuovo ricorso, o
deve essere notificato all'
parte, oppure l'altra parte
deve avvisarvi con propria fe.
Dopo di che la parte con
sentenza (che va registrata)
la desistenza.

Il deposito ~~si~~ viene pur
borsato.

Cordiali saluti.

On.

Avv. Prof. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

R o m a


Dassatti Riccardo contro Specht Graaf e Stift; Berti ed altri.=

Il cliente ha raggiunta una transazione con le Società Assicuratrici presso le quali erano assicurati sia gli austriaci che il gruppo degli altri convenuti.= Pertanto il ricorso alla Cassazione va abbandonato.=

Guardavo nel codice di procedura civile se mai fossero stabilite speciali formalità per la rinuncia al ricorso, ma nulla ho trovato.= ~~Wawwxwawsw~~ La prego pertanto di scrivemi se il Dassatti deve compiere qualche atto rituale per interrompere il corso della procedura avanti alla Corte Suprema; se basta ritirare i fascicoli, voglia Lei provvedere allo scopo;=Nel contempo La prego di inviarmi la Sua specifica per spese e competenze.=

Abbandonandosi il ricorso, e quindi togliendosi la possibilità di una sua reiezione, deve essere rimborsata ~~al~~ ricorrente la somma di L.600.= pagata all'Ufficio del Registro quale deposito a sensi dell'art.521 C.P.C.? = Trattandosi di un deposito che viene fatto per eventualità penali in caso del rigetto del ricorso, non mi pare ~~///~~ dubbio che la somma dovrebbe venire retrodata.= Le sarò grato di delucidazioni in proposito; e poiché penso che in ogni caso sarebbe necessario un certificato della Cancelleria della Corte Suprema, Ella vorrà gentilmente farselo rilasciare.=

Coi migliori saluti ed ossequi.=



STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento) 20 luglio 1935
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

On.

Prof. Ivano Bonomi


Piazza della Libertà 4

R o m a

Ricorso Dassatti Riccardo

Facendo seguito alla mia lettera di ieri, devo avvertirLa che il cliente trova ora pretesti per non pagare la mia specifica. = E poiché, se il cliente persiste in tale atteggiamento, dovrò far liquidare la specifica stessa dal Sindacato, La prego di voler mandare i fascicoli non al cliente, ma al mio studio, non appena gli stessi fascicoli saranno restituiti dalla Cancelleria della Cassazione.

Con affettuosi saluti ed ossequi. =



P.S. Naturalmente voglia mandarmi o subito o assieme ai fascicoli la Sua specifica complessiva per spese ed onorari. =

